

Programma di Sviluppo Rurale Sardegna

2014-2020

4° Comitato di Sorveglianza
7 ottobre 2016

Allegato 1

Proposta di modifica al PSR Sardegna 2014-2020



UNIONE EUROPEA

Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

MODIFICHE ARTICOLO 11, LETTERA B) PUNTO II) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013.....	1
CAPITOLO 5 - DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA	1
<i>Al paragrafo 5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere</i>	1
<i>Al Paragrafo 5.2.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale</i>	2
CAPITOLO 8 - DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE	4
SOTTOMISURA 1.2 SOSTEGNO AD ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E AZIONI DI INFORMAZIONE	4
<i>Al Paragrafo 8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili.....</i>	4
<i>Al Paragrafo 8.2.1.3.1.6 Condizioni di ammissibilità.....</i>	5
<i>Al Paragrafo 8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura</i>	6
SOTTOMISURA 4.1 SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE.....	8
<i>Al Paragrafo 8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento</i>	8
<i>Al Paragrafo 8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili.....</i>	10
<i>Al Paragrafo 8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità.....</i>	11
SOTTOMISURA 4.2 SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI	13
<i>Al Paragrafo 8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento</i>	13
<i>Al Paragrafo 8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili.....</i>	15
SOTTOMISURA 5.2 SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER IL RIPRISTINO DEI TERRENI AGRICOLI E DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATI DA CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI.....	16
<i>Al Paragrafo 8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento</i>	16
<i>Al Paragrafo 8.2.5.3.2.3 Collegamenti con altre normative.....</i>	17
<i>Al Paragrafo 8.2.5.3.2.6 Condizioni di ammissibilità.....</i>	18
SOTTOMISURA 6.1 AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI.....	19
<i>Al Paragrafo 8.2.6.3.1.6 Condizioni di ammissibilità.....</i>	19
<i>Al Paragrafo 8.2.6.3.1.8 Importi e aliquote di sostegno (applicabili).....</i>	21
<i>Al Paragrafo 8.2.6.3.1.10 Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno</i>	21
<i>Al Paragrafo 8.2.6.3.1.11 Informazioni specifiche della misura</i>	22
SOTTOMISURA 8.3 SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI.....	24
<i>Al Paragrafo 8.2.8.3.2.2 Tipo di sostegno</i>	24
SOTTOMISURA 8.6 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE E NELLA TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE.....	24
<i>Al Paragrafo 8.2.8.3.3.2 Tipo di sostegno</i>	24
<i>Al Paragrafo 8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione</i>	25
SOTTOMISURA 11.1 PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA	25
<i>Al Paragrafo 8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento</i>	25
<i>Al Paragrafo 8.2.11.3.1.2 Tipo di sostegno</i>	26
<i>Al Paragrafo 8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili).....</i>	27
SOTTOMISURA 11.2 PAGAMENTO AL FINE DI MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA.....	31
<i>Al Paragrafo 8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento</i>	31
<i>Al Paragrafo 8.2.11.3.2.2 Tipo di sostegno</i>	31
<i>Al Paragrafo 8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili).....</i>	32

<i>Al Paragrafo 8.2.11.5.) Informazioni specifiche della misura</i>	35
MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER - (SLTP - SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) [ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013]	42
<i>Al Paragrafo 8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali</i>	42
SOTTOMISURA 19.1 SOSTEGNO PREPARATORIO	45
<i>Al Paragrafo 8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative</i>	45
<i>Al Paragrafo 8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità</i>	45
SOTTOMISURA 19.2 SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO.	47
<i>Al Paragrafo 8.2.16.3.2.6. Condizioni di ammissibilità</i>	47
SOTTOMISURA 19.3 PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE	48
<i>Al Paragrafo 8.2.16.3.3.5. Costi ammissibili</i>	48
<i>Al Paragrafo 8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura</i>	49
CAPITOLO 14 – INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARIETA'	51
<i>Al Paragrafo 14.1 Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza</i>	51
CAPITOLO 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	54
<i>Al Paragrafo 19.2. Tabella di riporto indicativa</i>	54

CAPITOLO 5 - DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

Al paragrafo 5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Priorità 2 Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

Si propone di apportare la seguente modifica:

- innalzare la soglia massima, di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, da 100.000 euro a 200.000 euro.

Contenuto della modifica

Dall'analisi SWOT emerge forte l'esigenza di migliorare la redditività delle aziende agricole, salvaguardando nello stesso tempo le caratteristiche di sostenibilità ambientale dell'agricoltura sarda (fabbisogno 4.2.6). Il miglioramento delle prestazioni e della redditività delle imprese (Focus area 2A) è fissato in 3,08% di aziende agricole sostenute dalla Misura 4 sul totale delle aziende agricole (T4). Sulla base dell'analisi SWOT, è stata individuata in termini di produzione standard (PS) la soglia minima (15.000 euro) di accesso alla sottomisura 4.1. Le modalità di attivazione degli interventi privilegiano gli investimenti integrati proposti dai giovani agricoltori nell'ambito del "Pacchetto giovani", gli investimenti collettivi nell'ambito dei progetti di filiera e gli investimenti innovativi in particolare per l'adozione di tecniche di precision farming e agricoltura conservativa.

La debolezza economica della Sardegna unita al rischio di dismissione in agricoltura e all'insufficiente ricambio generazionale, evidenziano inoltre l'esigenza di favorire l'insediamento di giovani agricoltori (focus area 2B) affrontando contestualmente anche i problemi strutturali delle aziende agricole (Pacchetto giovani). Il target è fissato in 1,84% di aziende agricole in cui i giovani agricoltori sono insediati, rispetto al totale delle aziende. Sulla base dell'analisi SWOT, sono state individuate in termini di produzione standard (PS) le soglie minime (15.000 euro) e massime (~~100.000~~ 200.000 euro) di accesso alla sottomisura 6.1. Come previsto dall'AP (OT3) le azioni in favore dei giovani possono essere integrate nel "Pacchetto giovani", con lo scopo di offrire opportunità di combinare diverse misure nell'ambito di un piano aziendale.

La valutazione dei fabbisogni ha evidenziato anche l'importante ruolo nella conservazione del patrimonio ambientale e culturale, funzione che necessita di essere adeguatamente valorizzata attraverso la diversificazione delle attività e la valorizzazione multifunzionale delle risorse agricole (fabbisogno 4.2.8) e forestali (fabbisogno 4.2.20). In coerenza con l'AP (OT3), il sostegno per la diversificazione delle attività agricole sarà concentrato nelle aree C e D in percentuale superiore al peso che queste aree hanno in termini di popolazione residente sulla popolazione regionale.

Il soddisfacimento dei fabbisogni richiede anche azioni di trasferimento della conoscenza finalizzate all'adozione d'innovazioni e investimenti coerenti con le specifiche condizioni aziendali e agronomiche locali, connesse alla diversificazione delle attività aziendali e correlate alle esigenze di ricambio generazionale.

Motivazione:

La modifica trova giustificazione nella mutata situazione regionale determinata dalla consistente diminuzione del numero di aziende agricole (-32,0% da n. 60.810 del 2010 a n. 41.350 nel 2013) e dalla minore presenza di giovani capi d'azienda (-47,5% da n. 4.210 nel 2010 a n. 2.210 nel 2013).

L'indicatore comune di contesto C.23 Struttura di età dei capi azienda, aggiornato da Eurostat nel novembre 2015, mostra una decisa riduzione della presenza di giovani agricoltori, da n. 4.210 (6,9%) del 2010 a n. 2.210 (5,3%) nel 2013, e un maggiore squilibrio nel rapporto tra capoazienda con età <35 anni e >54 anni (da 12,1 a 9,3).

L'aggiornamento dei dati Eurostat (29 luglio 2016) sulla distribuzione delle aziende agricole per classi di dimensione economica (di cui all'Allegato II del Reg. (CE) n. 1242/2008) mostra nel 2013, rispetto al 2010, un dimezzamento delle aziende agricole comprese nelle classi dimensionali sotto la soglia dei 15 mila euro (-50%). Tale riduzione ha riguardato anche le classi tra 15 mila euro e 100 mila euro, pari a n. 16.880 aziende agricole nel 2013 (-5,4% rispetto al 2010).

Considerando il forte rischio di declino dell'agricoltura regionale, evidenziato da Eurostat, è necessario evitare di escludere un numero eccessivo di aziende agricole per assicurare una base adeguata al conseguimento degli obiettivi quantificati della sottomisura 6.1.

Le classi dimensionali tra 15 mila euro e 250 mila euro comprendono n. 21.880 aziende agricole, tali aziende: sono diminuite del 2,6% rispetto al 2010, rappresentano il 53% del totale nel 2013, pesano per il 66% sul numero d'impresе agricole registrate dalla CCIAA della Sardegna nel 2013 nella sezione A 01 (Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animale).

Le soglie minima (15.000 euro) e massima (200.000 euro) sono stabilite in base all'aggiornamento della distribuzione delle aziende agricole per classi di età e classe di dimensione economica.

Le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno per i giovani agricoltori, favoriscono il consolidamento strutturale e il miglioramento della redditività aziendale, consentendo l'incremento del numero di aziende condotte da giovani e la permanenza nelle aree rurali.

Il target quantificato in n. 1.120 aziende agricole in cui si insediano i giovani agricoltori rimane invariato.

La modifica è conforme all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Al Paragrafo 5.2.2.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Si propone di apportare le seguenti modifiche:

- innalzare la soglia massima di accesso da 100.000 euro a 200.000 euro;
- eliminare l'asserzione "Non sono previsti premi plurimi".

Contenuto delle modifiche

L'analisi ha evidenziato una struttura per età dei capoazienda squilibrata che necessita di ricambio generazionale e l'ingresso di nuovi giovani agricoltori (fabbisogni 4.2.6 e 4.2.8).

La **sottomisura 6.1** sostiene l'insediamento dei giovani agricoltori e i piani di sviluppo aziendale che, attraverso il pacchetto giovani, promuovono anche investimenti aziendali.

Il target T5 (1,84%) è calcolato rapportando il numero di aziende agricole in cui si insediano i giovani agricoltori (n.1.120 aziende) al totale delle aziende agricole censite nella regione (n. 60.810, Eurostat 2010). In realtà, la strategia concentra l'intervento sulle aziende agricole dove è maggiore l'esigenza di ricambio generazionale. In base alle risultanze dell'analisi SWOT, si prevede d'intervenire nelle aziende di dimensione compresa tra una soglia minima di 15.000 euro e massima di ~~400.000~~200.000 euro di

produzione standard (~~15,5% su un totale di n. 7.247 aziende agricole con capoazienda di età maggiore di cinquantaquattro anni, Istat 2010~~). Le risorse programmate per la sottomisura 6.1 assicurano un sostegno pari a € 50.000 per giovane agricoltore che partecipa al Pacchetto giovani (stimati in n. 720) e a € 35.000 per i giovani agricoltori che presentano solo il piano di sviluppo (stimati in n. 400) meno complesso rispetto al Pacchetto giovani. ~~Non sono previsti premi plurimi.~~ Il Pacchetto giovani prevede la possibilità di finanziare investimenti nell'ambito della sottomisura 4.1 e il tipo d'intervento 6.4.1. In linea con tali esigenze d'investimento, sono state programmate risorse destinate alla realizzazione degli investimenti previsti nel Pacchetto giovani, pari rispettivamente a € 36.000.000 (sottomisura 4.1) ed € 10.000.000 (tipo d'intervento 6.4.1).

Interventi di trasferimento della conoscenza e diffusione dell'innovazione, compresi gli aspetti legati ai cambiamenti climatici, accompagneranno la realizzazione dei piani aziendali proposti dai giovani agricoltori (**sottomisure 1.2, 2.1, 16.2**).

Motivazione

La motivazione dell'innalzamento della soglia massima di accesso da 100.000 euro a 200.000 euro, è la medesima del punto precedente. La modifica garantisce una base adeguata al conseguimento degli obiettivi della sottomisura 6.1. Le dimensioni minime e massime per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno per i giovani agricoltori, favoriscono il consolidamento strutturale e il miglioramento della redditività aziendale, consentendo l'incremento del numero di aziende condotte da giovani e la loro permanenza nelle aree rurali. Il target quantificato in n. 1.120 aziende agricole in cui si insediano i giovani agricoltori rimane invariato. La modifica è conforme all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'eliminazione della limitazione agli insediamenti plurimi trova giustificazione nella distribuzione per età dei capi di azienda agricola, per cui è maggiore l'esigenza di favorire l'insediamento di giovani agricoltori prevedendo tutte le possibili forme di gestione dell'azienda agricola, compreso l'insediamento con altri giovani agricoltori.

La definizione di cui al paragrafo 8.2.6.3.1.4 Beneficiari (sottomisura 6.1), già stabilisce le condizioni richieste nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedia come unico capo dell'azienda.

Le condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori, nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda, sono già riportate nel paragrafo 8.2.6.3.1.6 Condizioni di ammissibilità (sottomisura 6.1).

Il target quantificato in n. 1.120 aziende agricole in cui si insediano i giovani agricoltori rimane invariato.

La modifica è conforme all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

CAPITOLO 8 - DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

SOTTOMISURA 1.2 SOSTEGNO AD ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E AZIONI DI INFORMAZIONE

Al Paragrafo 8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

Si propone di apportare la seguente modifica:

- eliminare il riferimento alle spese generali e inserire il tasso forfettario del 15% sui costi diretti per il personale.

Contenuto delle modifiche

Tenuto conto delle disposizioni generali di cui al paragrafo 8.1 “*Descrizione delle condizioni generali*”, sono ammissibili i costi riferiti alle principali voci di spesa di seguito riportate:

- progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
- docenza e tutoraggio;
- affitto di locali/aule, degli arredi e delle attrezzature necessarie per l'allestimento delle sale;
- noleggio di attrezzature didattiche e informatiche (HW e SW);
- acquisto di materiale didattico;
- progettazione, realizzazione e diffusione di materiale informativo anche mediante mezzi elettronici: pubblicazione, opuscoli, schede tecniche pieghevoli, bollettini, newsletter, audiovisivi e prodotti multimediali, pagine web, siti internet;
- acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;
- spese viaggio, vitto e alloggio, noleggio di mezzi di trasporto;
- consulenze tecnico-scientifiche per la realizzazione di supporti cartacei, elettronici e audiovisivi;
- ~~spese generali (5%)~~ costi indiretti (finanziamento a tasso forfettario del 15% sui costi diretti per il personale).

Le attività d'informazione saranno realizzate dall'Agenzia Regionale LAORE Sardegna, tramite l'utilizzo del proprio personale e/o attivazione di apposite collaborazioni e acquisizioni di beni e servizi nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

Nel caso di progetti dimostrativi, possono essere riconosciute anche le spese per investimenti collegati direttamente alle attività dimostrative e altre eventuali spese indicate nell'articolo 14(4) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 se funzionali allo svolgimento delle attività dimostrative e solo se si esauriscono con la dimostrazione.

Motivazione

La proposta d'inserimento del tasso forfettario del 15%, eliminando dai costi ammissibili le spese generali, deriva dalla necessità d'introdurre una importante semplificazione nella rendicontazione dei costi diretti della Sottomisura 1.2, sulla base delle difficoltà incontrate nel precedente PSR 2007-2013 nel rendicontare i costi indiretti nell'ambito della Misura 111. Nello specifico è risultato difficile verificare la quota parte delle spese generali imputabili all'operazione.

Tale criticità, ha indotto l'Amministrazione regionale a optare per il finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti. Ai fini del calcolo dei costi indiretti, la scelta del tasso forfettario nella **misura del 15%** sui costi

diretti ammissibili per il personale, è scaturita dall'analisi dei dati storici dei progetti presentati e rendicontati nell'ambito della Misura 111 del PSR 2007/2013.

I costi diretti ammissibili per il personale, a valere sulla Sottomisura 1.2, sui quali applicare il tasso forfettario, sono riconducibili esclusivamente alle spese per gli straordinari del personale interno (imputabili all'operazione) e ai costi per le prestazioni di servizi del personale esterno.

Dall'analisi e dalla comparazione dell'ammontare delle spese finanziate nella Misura 111 del PSR 2007-2013, i costi indiretti, calcolati a tasso forfettario del 15% sui costi diretti ammissibili per il personale, sono inferiori all'ammontare delle spese generali calcolate sulla base del 5% dell'intera spesa. Pertanto, è ritenuta congrua la percentuale pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale.

La modifica semplifica le modalità di verifica e controllo dei costi ammissibili.

La modifica non ha effetti sugli indicatori del programma.

La modifica è conforme all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Al Paragrafo 8.2.1.3.1.6 Condizioni di ammissibilità

Si propone di apportare le seguenti modifiche:

- integrare il criterio comunitario riguardante i profili professionali con il riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo, alla capacità professionale maturata e agli aggiornamenti periodici;
- rimuovere gli impegni (crono programma delle attività e disposizioni in materia d'informazione) e gli obblighi (normativa sugli appalti pubblici).

Contenuto delle modifiche

Ai fini della loro ammissibilità, LAORE presenta proposte progettuali di informazione che contengono almeno:

Criteri comunitari

- le azioni di informazione;
- le tematiche da affrontare;
- i profili professionali per ciascuna tematica da affrontare con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo, alla capacità professionale maturata e agli aggiornamenti periodici;
- il gruppo target (destinatari) di riferimento;
- la finalità, i contenuti e la metodologia che sarà utilizzata (convegni, seminari, attività dimostrative, incontri informativi e presentazioni di informazioni per mezzo di materiale stampato o diffuso mediante mezzi elettronici, visite aziendali di breve durata);
- la durata delle azioni informative

Criteri Nazionali/regionali

- le tematiche previste dalla misura;
- il gruppo target (destinatari) di riferimento;
- le sedi di svolgimento delle attività
- il costo previsto
- il cronoprogramma delle attività.

Impegni

- ~~Rispettare il cronoprogramma delle attività;~~
- ~~Rispettare quanto previsto all'art. 13 paragrafo 2 del Reg. UE 808/2014 in materia di informazione e pubblicità.~~

Obblighi

- ~~Rispettare la normativa sugli appalti pubblici in ogni caso di eventuale selezione di soggetti esterni;~~

Motivazione

La modifica precisa i requisiti del personale docente in termini di capacità acquisite durante il proprio percorso formativo e professionale e di aggiornamento periodico delle competenze.

La modifica migliora la definizione dei requisiti del personale docente in termini di qualificazione e formazione regolare.

La modifica non ha effetti sugli indicatori del programma.

La modifica è conforme all'articolo 14, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sono eliminati gli impegni e obblighi, in quanto:

- il crono programma delle attività è previsto nello stesso paragrafo 8.2.1.3.1.6 tra i criteri di ammissibilità nazionali/regionali;
- le disposizioni in materia d'informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del Reg.(UE) n. 808/2014, sono previste nel paragrafo 15.3 del PSR e obbligatorie per tutte le misure;
- l'obbligo di rispettare la normativa sugli appalti pubblici, è previsto nel paragrafo 8.1 del PSR e obbligatorio per tutte le misure.

La modifica uniforma alle altre misure il rispetto degli obblighi in materia di appalti pubblici e informazione e pubblicità e riconduce la definizione delle condizioni di ammissibilità ai criteri che è appropriato controllare in fase di ammissibilità delle proposte progettuali.

La modifica non ha effetti sugli indicatori del programma.

La modifica è conforme all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 809/2013.

Al Paragrafo 8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Si propone di apportare la seguente modifica:

- al terzo capoverso, sostituire "esperienza" con "capacità" professionale maturata e inserire il riferimento agli aggiornamenti periodici.

Contenuto delle modifiche

Il personale docente impegnato nelle iniziative deve possedere specifica comprovata competenza e professionalità in funzione della proposta progettuale presentata. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio posseduto (diploma o laurea).

L'Agenzia Regionale LAORE Sardegna, dovrà dimostrare in ogni caso la suddetta capacità di trasferimento

delle conoscenze del personale docente impegnato nelle iniziative.

A tal fine, la specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e alla capacità ~~esperienza~~ professionale maturata e agli aggiornamenti periodici, che dovrà essere acquisito dall'amministrazione responsabile e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

L'Agenzia LAORE Sardegna promuove lo sviluppo dell'agricoltura e delle risorse ittiche, lo sviluppo integrato dei territori rurali, la compatibilità ambientale delle attività agricole; favorisce inoltre la multifunzionalità delle aziende agricole, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui mercati.

L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e l'attività è regolata dalla legge istitutiva, dalle norme del proprio statuto, dai principi e dalle norme della L.R. 31/98, dagli atti di indirizzo della Giunta Regionale e dai provvedimenti di gestione e di organizzazione emanati nell'esercizio della propria autonomia.

La struttura organizzativa è suddivisa in:

- a. Servizi articolati in produzioni vegetali, zootecniche, multifunzionalità dell'impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera agro-alimentare. Dispone inoltre del Servizio degli affari generali e della contabilità.
- b. Sportelli unici territoriali (SUT): attraverso i 32 SUT si garantisce la presenza dell'Agenzia regionale nel territorio della Sardegna al fine di erogare i Servizi dell'Amministrazione e delle Agenzie agricole regionali alle aziende agricole, alimentari, forestali e ittiche.

Complessivamente la dotazione organica di LAORE è di 580 unità.

Ai sensi della L.R. 25 novembre 2014 n. 24 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione", l'Agenzia Laore Sardegna sta procedendo al completamento del processo di riorganizzazione.

L'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia LAORE è assicurato dal Piano della formazione, in attuazione della Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998.

Motivazione

La modifica è connessa ai requisiti che i prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze devono possedere per svolgere i loro compiti in termini di personale qualificato e formazione regolare.

Riguardo al personale qualificato, non è appropriato utilizzare il termine esperienza, che potrebbe essere ricondotto agli anni di esperienza in una certa area, ma è opportuno fare riferimento alle capacità professionali, acquisite durante il percorso formativo e lavorativo.

In merito alla formazione regolare, è necessario che l'Agenzia Regionale LAORE Sardegna assicuri l'aggiornamento periodico del personale docente impegnato nelle iniziative di trasferimento di conoscenze e informazione.

La modifica migliora la definizione dei requisiti del personale docente in termini di qualificazione e formazione regolare.

La modifica non ha effetti sugli indicatori del programma.

La modifica è conforme all'articolo 14, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

SOTTOMISURA 4.1 SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

Al Paragrafo 8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Si propone di apportare le seguenti modifiche:

- negli investimenti per il miglioramento e adeguamento delle condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali, prevedere anche l'acquisizione dei fabbricati aziendali e delle strutture produttive;
- negli investimenti per impianti di specie vegetali poliennali, includere le colture arbustive e la potatura di riforma.

Contenuto delle modifiche

L'analisi SWOT ha evidenziato la situazione di debolezza economica e strutturale del sistema agricolo sardo ed le esigenze (fabbisogno 4.2.6) di ammodernamento delle strutture aziendali, adozione d'innovazioni (agricoltura di precisione e agricoltura conservativa) e di mezzi di produzione e di strumenti tecnologici più compatibili alle condizioni agronomiche locali.

La sottomisura/tipo di intervento 4.1 contribuisce alla focus area 2 A), in quanto finalizzata a garantire la vitalità e la competitività delle aziende agricole della Sardegna favorendone l'orientamento al mercato attraverso la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture produttive mediante investimenti mirati all'obiettivo di migliorare le prestazioni economiche e la sostenibilità globali dell'azienda agricola.

Per tale motivo, gli investimenti saranno rivolti in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione e migliorare la qualità dei prodotti in tutti i comparti, compresa l'agricoltura biologica; promuovere l'innovazione di prodotto e processo; incrementare la performance ambientale delle aziende tramite interventi mirati al miglior impiego/razionalizzazione delle risorse; risparmio idrico e energetico e riduzione delle emissioni.

Ulteriori obiettivi dell'intervento sono quelli di favorire la destagionalizzazione e diversificazione delle produzioni, migliorare le condizioni di produzione e di allevamento, l'ambiente di lavoro e gli standard di sicurezza, ottimizzare l'organizzazione manageriale delle aziende e incoraggiare l'aggregazione della produzione e dell'offerta. Per alcune filiere (foraggere e zootecniche, cerealicola e ortofrutticola, vitivinicola e olivicola), gli interventi saranno indirizzati alla promozione della competitività, della sostenibilità, delle competenze e all'introduzione di innovazioni specifiche.

Le tipologie di investimento che possono essere ammesse a finanziamento contribuiscono agli obiettivi sopra indicati:

- investimenti per il miglioramento e adeguamento delle condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali: acquisizione, costruzione, ristrutturazione o ampliamento dei fabbricati aziendali e delle strutture produttive, per lo stoccaggio delle scorte e il ricovero del parco meccanico aziendale;
- investimenti per il risparmio ed l'efficientamento energetico, impianti per l'utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili (biomassa derivante da scarti aziendali, biogas derivante da effluenti di allevamento, energia solare e eolica senza utilizzo di suolo) a tal fine dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale, combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola (compreso il consumo familiare);
- investimenti per impianti e opere di gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici; riutilizzo dei reflui e/o impiego alternativo dei prodotti, dei sottoprodotti e/o dei rifiuti;
- investimenti per la sostituzione o l'incapsulamento e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto (solo se rispettano le norme minime);

- investimenti per impianti per la produzione di specie vegetali poliennali: realizzazione ex novo di impianti di colture arboree e/o arbustive o ristrutturazione di impianti esistenti (reinnesto, totale o parziale e reimpianto, comprese opere ed interventi fondiari connessi);
- investimenti per il miglioramento degli allevamenti (strutture per il ricovero degli animali, macchine, attrezzature e impianti di mungitura, estensivizzazione e razionalizzazione dei pascoli);
- investimenti per la realizzazione di recinzioni e il ripristino di muretti a secco;
- investimenti per terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali;
- investimenti per il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali della azienda (viabilità ed elettrificazione aziendale);
- investimenti per dotazioni aziendali: acquisto di attrezzature funzionali alle attività di allevamento e controllo dei processi produttivi (impianti, macchine e macchinari in genere, compresi hardware e software e l'impiantistica di collegamento), acquisto di macchine e attrezzature per l'esecuzione delle operazioni colturali e di allevamento; acquisto di macchine, attrezzature e impianti per la gestione delle operazioni collegate al ciclo dei prodotti agricoli; automezzi per l'esercizio dell'apicoltura nomade o per il trasporto del bestiame;
- investimenti per opere di approvvigionamento idrico; razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici; ricerche idriche e opere di provvista di acqua, anche per usi irrigui, impianti di potabilizzazione delle acque, sistemi per il controllo ed il risparmio idrico, impianti di irrigazione;
- investimenti per la protezione delle colture e degli allevamenti da alcune avversità atmosferiche e da attacchi di fauna selvatica (es.: reti antigrandine, recinzioni antipredazione, sistemi di allerta e video sorveglianza).
- investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti e licenze.

La sottomisura 4.1, attuata nell'ambito del "Pacchetto giovani", contribuisce anche alla focus area 2B) favorendo lo sviluppo delle aziende agricole condotte dai giovani agricoltori insediati.

La sottomisura 4.1 produce effetti secondari nella priorità 5, prevedendo investimenti finalizzati all'uso efficiente dell'acqua e dell'energia, all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e alla riduzione delle emissioni di gas serra.

La sottomisura 4.1 concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali:

- Innovazione: promuovendo l'introduzione di nuove tecnologie nelle aziende agricole;
- Ambiente: in quanto gli investimenti favoriscono l'uso efficiente delle risorse naturali e l'adozione di metodi di produzione sostenibili;
- Cambiamenti climatici: attraverso investimenti con effetti di riduzione delle emissioni di gas serra, e di adattamento dei processi produttivi a condizioni climatiche avverse.

In conformità con l'Accordo di Partenariato è previsto il sostegno per investimenti di trasformazione e commercializzazione nelle aziende agricole. Per evitare rischi di sovracompensazione e garantire parità di trattamento delle domande di aiuto, si precisa che gli investimenti che riguardano la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE (articolo 17(1)(b) del Reg. (UE) n. 1305/2013) sono finanziabili esclusivamente in base alle condizioni di ammissibilità, ai criteri di selezione e alle aliquote di sostegno di cui alla sottomisura 4.2, anche se presentati da aziende agricole.

Gli strumenti adottati per evitare la sovracompensazione o il doppio finanziamento, laddove le misure d'investimento possono essere sostenute nell'ambito del primo pilastro della PAC, in particolare nei settori dell'ortofrutta e del vino, sono illustrati nel capitolo 14.1.1.

La sottomisura 4.1 potrà essere attivata con le seguenti modalità:

- investimenti in aziende agricole con progetti individuali;
- investimenti in aziende agricole con progetti individuali presentati da giovani agricoltori che richiedono il premio di primo insediamento nell'ambito della sottomisura 6.1 (Pacchetto giovani: progetti integrati);
- investimenti in aziende agricole nell'ambito di progetti di filiera;
- investimenti in aziende agricole per l'adozione di tecniche di precision farming e agricoltura conservativa.

Motivazione

La modifica relativa all'acquisizione di beni immobili, nasce dall'esigenza evitare il consumo di suolo per la costruzione di fabbricati aziendali, favorendo il recupero delle strutture esistenti.

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

La modifica è conforme all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'analisi SWOT ha evidenziato come le coltivazioni di frutta sono rappresentate principalmente da agrumi e pesche, in diminuzione. La modifica relativa all'introduzione della possibilità di realizzazione ex novo impianti di colture arbustive è necessaria per consentire nuovi impianti, oltre che delle tradizionali specie arboree da frutto, di piante arbustive da frutto (quali lampone, ribes, uva spina, goji, mirtillo, mora, ecc.) o di piante aromatiche e officinali (mirto, rosmarino, elicriso, capperi, ecc.). Si tratta di colture ad elevato reddito particolarmente adatte ad aziende di piccole superfici e che pertanto garantiscono condizioni economiche sufficienti per la permanenza dei giovani, in grado di sfruttare le opportunità connesse alle esigenze dei consumatori, alle presenze turistiche e allo sviluppo di mercati locali e di nicchia (O5, O6, O7). La modifica risponde quindi all'esigenza d'innovazione di prodotto evidenziata nel fabbisogno 4.2.6 ed è coerente con le finalità della focus area 2 A), in quanto finalizzata a migliorare le prestazioni economiche e la sostenibilità globali dell'azienda agricola.

Le modifiche migliorano la descrizione degli investimenti che possono essere ammessi a finanziamento, in modo coerente con le esigenze emerse dall'analisi SWOT e le finalità della sottomisura.

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

La modifica è conforme all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Al Paragrafo 8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

Si propone di apportare la seguente modifica:

- specificare le condizioni di ammissibilità dei costi per l'acquisizione di beni immobili;

Contenuto della modifica

In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per i seguenti investimenti:

- a. acquisizione, costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c. spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo.

d. investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici.

L'acquisto di fabbricati aziendali, esclusi quelli per uso abitativo, è ammesso solo nel caso di ristrutturazione sostanziale, quando consente di ridurre il consumo di suolo e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione ex novo. L'acquisto di fabbricati deve essere finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed essere strettamente connesso con gli obiettivi del progetto ed è ammesso nella misura massima del 20% dell'investimento. L'immobile non deve aver fruito di un finanziamento pubblico. Non è ammissibile a finanziamento l'acquisto dei terreni.

Motivazione

La modifica specifica le condizioni per l'ammissibilità dei costi per l'acquisizione di beni immobili, consentendo di evitare finanziamenti irregolari.

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

La modifica è conforme all'articolo 48, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 809/2014.

Al Paragrafo 8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Si propone di apportare la seguente modifica:

- eliminare l'eccezione riguardante il possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda di sostegno, per i giovani agricoltori che partecipano congiuntamente alla misura 4.1 e alla misura 6.1.

Contenuto della modifica

1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari: Agricoltori e Associazioni di agricoltori.

Nazionali/regionali:

- iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A
- iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole
- avere una dimensione economica aziendale uguale o superiore ad una soglia minima di 15.000 euro calcolata in termini di PS (Produzione Standard)

Tali requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, ~~ad eccezione dei giovani agricoltori che richiedono congiuntamente anche il premio di primo insediamento (sottomisura 6.1) che dovranno dimostrarne il possesso prima della concessione dell'aiuto.~~

2. Criteri di ammissibilità relativi alla domanda:

Comunitari:

Sono ammessi investimenti che:

- migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola;
- rispettano la pertinente legislazione comunitaria e nazionale.

3. Impegni

Comunitari: il beneficiario s'impegna al rispetto delle pertinenti condizioni stabilite dall'articolo 71 del Reg. (UE) 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni.

Nazionali/regionali: il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili

finanziati, rispettivamente per dieci e cinque anni dall'accertamento finale.

Ai sensi dell'articolo 17(6) del Reg. (UE) n. 1305/2013, nel caso in cui la legislazione dell'Unione imponga agli agricoltori nuovi obblighi in materia di ambiente, igiene alimentare, benessere degli animali, salute e sicurezza del lavoro applicabili all'azienda agricola, saranno ammissibili anche investimenti realizzati al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda agricola.

Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, saranno ammissibili anche investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento.

Gli investimenti per l'irrigazione saranno ammissibili esclusivamente se rispettano le condizioni previste dall'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e, pertanto, a livello regionale sarà garantito un risparmio idrico potenziale minimo, differenziato in funzione della tipologia di impianto di irrigazione su cui si effettua l'investimento. Tale risparmio oscilla dal 10% nel caso di miglioramento di impianti di irrigazione localizzati ad un minimo del 25% nel caso di sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione con uno localizzato.

In particolare, in relazione ai vincoli previsti dal citato art. 46 e a quanto contenuto nell'Accordo di Partenariato, gli investimenti nell'irrigazione sono ammissibili in quanto:

- a) in Sardegna l'intero territorio regionale è delimitato quale unico bacino idrografico e costituisce il Distretto idrografico della Sardegna. Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna (PdG-DIS) è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna con Delibera n. 1 del 25.02.2010 e comunicato alla CE in data 26 luglio 2013, le misure del PdG-DIS rispettano l'articolo 11 della Direttiva comunitaria 2000/60/CE.
- b) sono presenti o vengono installati a titolo dell'investimento i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
- c) gli interventi di miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti garantiscono il seguente risparmio idrico potenziale minimo in base ai parametri tecnici dell'impianto:
 - miglioramento di impianti di irrigazione localizzati: 10%;
 - sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione a bassa efficienza con uno ad alta efficienza: 15%;
 - sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione con uno localizzato: 25%.

Detti interventi non sono ammissibili quando incidono su corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel PdG-DIS di cui alla lettera a) per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

- d) Nessuna delle condizioni di cui al punto c) si applica agli investimenti che riguardano: un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica; la creazione o il ripristino di un sistema di raccolta e stoccaggio; il recupero, il trattamento e l'utilizzo di acque riciclate aziendali che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.
- e) Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
 - interessano corpi idrici che nel PdG-DIS di cui alla lettera a) non sono stati ritenuti meno di buono per motivi inerenti alla quantità d'acqua. Questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dall'autorità competente prima del 31/10/2013 se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013 al comma 6 dal primo al quarto trattino;

- un'analisi ambientale effettuata o approvata dall'autorità competente, riferita anche a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente. Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigazione.

Gli investimenti per impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile sono ammissibili esclusivamente se:

- l'energia prodotta è destinata all'autoconsumo aziendale e a tale scopo gli impianti sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale, combinato di energia termica ed elettrica, dell'azienda agricola (compreso il consumo familiare);
- sono rispettati i pertinenti criteri minimi di efficienza energetica indicati nell'Allegato C del dlgs 192/2005 e nel DPR 59 del 2009 (art. 13, lettera c), del Reg. UE n. 1305/2013).

Non sono ammissibili investimenti per impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, fatti salvi quelli che utilizzano biomasse derivanti da scarti e la cui produzione di energia è destinata esclusivamente all'autoconsumo aziendale (art. 13, lettera d), del Reg. UE n. 1305/2013);

In ogni caso, non sono ammissibili investimenti in impianti per la produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose (art. 13, lettera e), del Reg. UE n. 1305/2013).

Motivazioni

La modifica elimina una deroga alle specifiche condizioni di ammissibilità dei giovani agricoltori, non giustificata dalle condizioni di ammissibilità previste dalla sottomisura 6.1, che devono essere possedute al momento della presentazione della domanda.

La modifica uniforma le disposizioni delle sottomisure 4.1 e 6.1.

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

La modifica è conforme all'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 807/2014.

SOTTOMISURA 4.2 SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI

Al Paragrafo 8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Si propone di apportare la seguente modifica:

- eliminare la condizione che prevede il collegamento degli investimenti immateriali agli investimenti materiali.

Contenuto della modifica

L'analisi SWOT ha evidenziato come l'industria agro-alimentare sarda rappresenta uno dei settori strategici dell'economia regionale, capace di esaltare la specificità dei prodotti locali rispondendo ad una domanda crescente di produzioni di elevata qualità, sostenibili e fortemente caratterizzati dal punto di vista territoriale. Il settore è tuttavia sottoposto ad una crescente concorrenza, che impone un continuo sviluppo e adeguamento tecnologico, necessario a garantire la competitività delle imprese sarde. In tale contesto, il fabbisogno 4.2.9 evidenzia esigenze volte a favorire lo sviluppo d'investimenti innovativi per la logistica, il miglioramento delle strutture di raccolta e prima lavorazione dei prodotti, interventi di differenziazione del prodotto, sviluppo di nuovi prodotti e processi innovativi, sviluppo di nuove forme di commercializzazione che accrescano la competitività sui mercati.

L'analisi ha evidenziato, inoltre, specifiche esigenze per le principali filiere produttive regionali. Nel settore zootecnico (filiere oviceprina, bovini da latte, bovini da carne e suini) le principali esigenze riguardano la valorizzazione qualitativa delle produzioni, le dinamiche di mercato, la stagionalità e distribuzione dei prodotti (fabbisogno 4.2.11). Il miglioramento della qualità delle produzioni e l'innovazione in funzione delle richieste dei consumatori sono esigenze che riguardano anche le filiere ortofrutticola e cerealicola (fabbisogno 4.2.13). Nel settore vitivinicolo (fabbisogno 4.2.16) la valorizzazione è connessa soprattutto all'innovazione in grado di esaltare le qualità dei vitigni tradizionali legate alle caratteristiche ambientali del territorio ("innovare nella tradizione"). Infine, la filiera olivicola (fabbisogno 4.2.18) esprime anch'essa esigenze finalizzate alla qualità delle produzioni, attraverso il miglioramento della gestione delle fasi di produzione e trasformazione, promuovendo la raccolta scalare e la gestione delle moliture per partita, e l'ammodernamento dei frantoi e delle dotazioni infrastrutturali annesse.

La sottomisura 4.2 (tipo di intervento 4.2.1) prevede il sostegno per investimenti materiali o immateriali finalizzati alla trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE. La sottomisura 4.2 contribuisce alla focus area 3A).

Gli investimenti previsti dal presente tipo di intervento saranno indirizzati, sulla base delle esigenze settoriali emerse dall'analisi dei fabbisogni, a realizzare, ammodernare e razionalizzare le strutture produttive dedicate alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, a migliorare gli standard qualitativi, a sviluppare nuovi prodotti ed affrontare nuovi segmenti di mercato.

Le tipologie di investimento che possono essere ammesse a finanziamento contribuiscono agli obiettivi sopra indicati:

- investimenti per la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di strutture e impianti connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- investimenti per la costruzione e il miglioramento di fabbricati, al netto degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza; i fabbricati devono essere destinati esclusivamente alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- investimenti per l'acquisto di macchinari, impianti o attrezzature funzionali ai processi di lavorazione e trasformazione del prodotto agricolo;
- investimenti per la realizzazione di impianti per il trattamento delle acque reflue nella trasformazione e commercializzazione;
- investimenti per il risparmio e l'efficientamento energetico, impianti per l'utilizzo nell'impresa di fonti energetiche rinnovabili (biomassa derivante da scarti aziendali, biogas derivante da effluenti di allevamento, energia solare e eolica senza utilizzo di suolo) a tal fine dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale, combinato di energia termica ed elettrica, dell'impresa;
- investimenti immateriali ~~collegati agli investimenti materiali quali:~~ acquisizione di programmi informatici, acquisizione di brevetti e licenze.

Sarà favorita l'integrazione delle filiere, la diffusione delle competenze e dell'innovazione e la sostenibilità ambientale.

La sottomisura 4.2 (tipo di intervento 4.2.1) produce effetti secondari nella priorità 5, prevedendo investimenti finalizzati all'uso efficiente dell'energia, all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Gli investimenti contribuiscono inoltre al raggiungimento degli obiettivi trasversali:

- Innovazione, in quanto concorrono a favorire l'innovazione di prodotto e/o di processo attraverso investimenti per l'introduzione di nuove tecnologie che possono riguardare anche l'organizzazione e/o la gestione dei processi produttivi;
- Ambiente, in quanto sono previsti investimenti per il trattamento delle acque reflue con una riduzione

del carico d'inquinanti;

- Cambiamenti climatici, in quanto sono previsti investimenti per l'installazione di impianti per il risparmio energetico e la produzione di energia da fonte rinnovabile con conseguente riduzione delle emissioni di gas serra connesse all'utilizzo di fonti fossili.

La sottomisura 4.2 (tipo di intervento 4.2.1) potrà essere attivata con le seguenti modalità:

- investimenti in imprese agroindustriali e imprese agricole con progetti individuali;
- investimenti in imprese agroindustriali e imprese agricole nell'ambito di progetti di filiera

Gli strumenti adottati per evitare la sovracompensazione o il doppio finanziamento, laddove le misure d'investimento possono essere sostenute nell'ambito del primo pilastro della PAC, in particolare nei settori dell'ortofrutta e del vino, sono illustrati nel capitolo 14.1.1.

Motivazione

La modifica elimina una condizione non sempre realizzabile, in quanto le imprese possono presentare l'esigenza di realizzare investimenti immateriali, necessari per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli, come i programmi informatici, che non necessariamente devono essere collegati agli investimenti materiali.

La modifica semplifica le condizioni da rispettare per l'ammissione degli investimenti al finanziamento della sottomisura 4.2.

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

La modifica è conforme all'articolo 45, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Al Paragrafo 8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

Si propone di apportare le seguenti modifiche:

- eliminare la condizione nuovi riferita a macchinari e attrezzature e specificare le condizioni alle quali è ammesso l'acquisto di macchinari e attrezzature di seconda mano;
- innalzare dal 10% al 50% la misura massima della spesa ammessa per l'acquisizione di beni immobili e specificare le condizioni alle quali sono ammessi i costi per l'acquisto di beni immobili.

Contenuto delle modifiche

In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

- a. costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di ~~nuovi~~ macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c. spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo.
- d. investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici, acquisizione di brevetti e licenze, diritti di autore e marchi commerciali.

L'acquisto di macchinari e attrezzature di seconda mano può essere considerato una spesa ammissibile a condizioni che non abbia ricevuto un precedente contributo pubblico e che l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente.

L'acquisto di fabbricati aziendali, esclusi quelli per uso abitativo, è ammesso solo nel caso di ristrutturazione

sostanziale, quando consente di ridurre il consumo di suolo e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione ex novo. L'acquisto di fabbricati deve essere finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed essere strettamente connesso con gli obiettivi del progetto ed è ammesso nella misura massima del 50% dell'investimento. L'immobile non deve aver fruito di un finanziamento pubblico. La spesa per l'acquisizione di beni immobili è ammessa nella misura massima del 10% dell'investimento.

L'acquisto di macchinari e attrezzature di seconda mano non è compatibile con l'acquisto di fabbricati aziendali per tutto il periodo di validità del PSR 2014/2020.

Motivazione

La modifica relativa all'acquisizione di beni immobili, nasce dall'esigenza evitare il consumo di suolo per la costruzione di fabbricati aziendali, favorendo il recupero delle strutture esistenti. L'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere ammissibili in circostanziate condizioni in cui è dimostrato il vantaggio effettivo rispetto all'acquisto di una nuova attrezzatura.

La modifica introduce e specifica le condizioni relative all'acquisto di fabbricati e di macchinari e attrezzature di seconda mano. Le due operazioni non sono tra loro compatibili, ovvero, per tutto il periodo di validità del PSR 2014/2020, non sarà ammissibile il finanziamento a un'impresa, anche se richiesto in domande successive, per l'acquisto di un fabbricato e per l'acquisto di attrezzature usate.

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

La modifica è conforme all'articolo 13, lettera b), del Regolamento 807/2014 e all'articolo 48, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 809/2014.

SOTTOMISURA 5.2 SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER IL RIPRISTINO DEI TERRENI AGRICOLI E DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATI DA CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI

Al Paragrafo 8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Si propone di apportare le seguenti modifiche:

- sostituire la denominazione "uffici dell'Agenzia Argea" con "uffici dei competenti organi regionali";
- eliminare il riferimento all'art. 5, comma 1 della legge 1992/225 e prevedere l'attivazione della sottomisura subordinatamente al riconoscimento formale dell'evento da parte di un'Autorità nazionale.

Contenuto delle modifiche

L'analisi evidenzia l'aumento di condizioni climatiche anomale e l'aumento degli eventi estremi, in particolare nubifragi con elevati rain rate e alluvioni di eccezionale intensità. Questa tendenza interessa tutta la Sardegna in particolare tra la fine dell'estate e l'autunno e in alcune aree gli effetti sono fortemente amplificati da fattori quali la vulnerabilità alla desertificazione e la propensione al dissesto idrogeologico.

La sottomisura garantisce alle aziende agricole la vitalità e la permanenza sul territorio attraverso il ripristino del potenziale produttivo agricolo, zootecnico, dei terreni e delle strutture agricole danneggiato o distrutto a seguito del verificarsi di calamità naturali (lettera k dell'art.2 Reg(UE) 1305/2013), di avversità atmosferiche (lettera h) o di eventi catastrofici (lettera l).

La sottomisura sarà attivata, come stabilito dall'articolo 18(3) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, solo a seguito di eventi calamitosi formalmente riconosciuti dall'Autorità competente e sarà finalizzata a favorire il recupero dell'efficienza produttiva e la ripresa dell'attività agricola attraverso il ripristino delle strutture produttive danneggiate dall'evento.

La perdita del potenziale agricolo viene stimata immediatamente dopo il verificarsi dell'evento, secondo la

seguinte procedura: a seguito di formale segnalazione da parte dei comuni danneggiati, gli uffici dell'Agenzia ARGEA ~~dei competenti organi regionali Sardegna~~ avviano una ricognizione puntuale dei danni segnalati dalle aziende mediante accertamenti sul territorio al fine di acquisire tutti gli elementi che consentano di effettuare una valutazione definitiva dei danni causati dall'evento calamitoso. Nel corso dei sopralluoghi aziendali vengono rilevati sia i danni colturali che i danni strutturali e attraverso i dati acquisiti si procede alla stima della perdita del potenziale agricolo che non deve essere inferiore al 30%.

Il sostegno previsto dalla sottomisura è ~~subordinata~~ subordinato al riconoscimento formale ~~della calamità naturale o altro evento catastrofico~~ dell'evento da parte delle ~~dell'~~ Autorità nazionale Pubbliche in ~~applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225~~ competente.

Motivazione

La modifica consente d'includere nella sottomisura tutti gli eventi e calamità riconosciuti da un'Autorità nazionale competente, sia essa statale o regionale, e di prevedere il ricorso a tutti gli organi regionali competenti per la ricognizione dei danni.

La modifica semplifica l'attuazione della sottomisura, consentendone una più rapida applicazione.

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

La modifica è conforme all'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Al Paragrafo 8.2.5.3.2.3 Collegamenti con altre normative

Si propone di apportare la seguente modifica:

- introdurre ogni altra disciplina regionale o statale che prevede il riconoscimento formale di un evento calamitoso da parte di un'Autorità pubblica competente.

Contenuto della modifica

La misura sarà attuata in applicazione e coerenza con le seguenti norme:

- Orientamenti UE per gli aiuti di stato in agricoltura;
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile, art. 5 per la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturale operata dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38 per il riconoscimento dell'eccezionale avversità atmosferica da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta dell'autorità regionale;
- 4. Ogni altra disciplina regionale o statale che prevede il riconoscimento formale di un evento calamitoso da parte di una autorità pubblica competente

Motivazione

La modifica consente d'includere nella base giuridica ogni disciplina nazionale di riconoscimento formale di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

La modifica semplifica l'attuazione della sottomisura, consentendone una più rapida applicazione.

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

La modifica è conforme all'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Al Paragrafo 8.2.5.3.2.6 Condizioni di ammissibilità

Si propone di apportare la seguente modifica:

- prevedere che i sopralluoghi aziendali finalizzati all'accertamento dei danni al potenziale produttivo siano svolti dai competenti organi regionali e non esclusivamente dai tecnici di ARGEA Sardegna.

Contenuto della modifica

1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari:

Il sostegno è concesso agli agricoltori o associazioni di agricoltori.

Sono ammesse all'aiuto solo le opere preesistenti all'evento ancorché già finanziate dalla Regione per costruzione o ripristino. Non è ammessa alcuna forma di sovra-compensazione per effetto della combinazione di questa misura con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione. Qualsiasi risarcimento percepito a titolo di un contratto di assicurazione, anche privato, verrà detratto dall'importo dell'aiuto.

Nazionali/regionali:

iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A

iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole

2. Criteri di ammissibilità relativi alla domanda:

Comunitari: Il sostegno a norma dell'art. 18, par. 3, del Reg (UE) n. 1305/2013 è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità pubblica nazionale competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale, avversità atmosferiche o evento catastrofico che ha causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato. La sottomisura si applica pertanto nelle aree delimitate a seguito di tale riconoscimento formale. La percentuale di riduzione del potenziale agricolo viene calcolata a seguito di sopralluoghi aziendali, da parte di tecnici specializzati ~~dell'Agenzia ARGEA Sardegna~~ dei competenti organi regionali, finalizzati al rilievo dei danni culturali e dei danni strutturali.

3. Impegni

Comunitari: il beneficiario s'impegna al rispetto delle pertinenti condizioni stabilite dall'articolo 71 del Reg. (UE) 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni.

Nazionali/regionali: il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, rispettivamente per 10 e 5 anni dall'accertamento finale.

Motivazione

La modifica consente di prevedere il ricorso a tutti gli organi regionali competenti per la ricognizione dei danni.

La modifica semplifica l'attuazione della sottomisura, consentendone una più rapida applicazione.

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

La modifica è conforme all'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

SOTTOMISURA 6.1 AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI

Al Paragrafo 8.2.6.3.1.6 Condizioni di ammissibilità

Si propone di apportare le seguenti modifiche:

- innalzare da 6 a 18 mesi il periodo precedente alla presentazione della domanda, entro il quale il giovane deve insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola;
- precisare che in caso di più di un insediamento nella medesima azienda le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte per ogni giovane agricoltore insediato;
- innalzare da 100.000 euro a 200.000 euro la dimensione economica dell'azienda in cui il giovane si insedia e precisare che nel caso d'insediamento di più giovani nella stessa azienda la soglia minima è da considerarsi riferita ad ogni beneficiario;

Contenuto delle modifiche

1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari:

Giovane agricoltore di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Nazionali/regionali:

La sottomisura si applica a tutto il territorio regionale ed è rivolta ai giovani in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- età compresa tra 18 anni (compiuti) e 40 anni al momento della presentazione della domanda;
- possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate. Altrimenti, per rispettare tale requisito, viene accordato un periodo di grazia non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno. La qualifica e competenza professionale è soddisfatta nei seguenti casi:
- possesso di titolo diploma di laurea in materia agraria, veterinaria, della scienza delle produzioni animali o della scienza delle tecnologie alimentari ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali;
- abilitazione all'esercizio della professione in una delle materie di cui al punto precedente;
- diploma di scuola media superiore in materia agraria;
- possesso del titolo di qualifica rilasciato dall'Istituto Professionale per l'agricoltura a conclusione del terzo anno;
- frequenza di un corso di formazione finalizzato all'acquisizione di competenze e conoscenze in campo agricolo;
- svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo (artt. 2094 e 2222 del c.c.) per un periodo di tre anni - anche non continuativi, attestata da idonea documentazione (ad es. certificazioni fiscali o previdenziali).
- insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Delegato(UE) n. 807/2014, non oltre i **€18** mesi precedenti la presentazione della domanda. La data di primo insediamento per le imprese individuali e le nuove società coincide con la data di inizio attività indicata nella Comunicazione Unica d'Impresa all'Ufficio del Registro delle Imprese mentre nel caso di società esistente per data di primo insediamento si intende la data di

nomina del giovane al ruolo di legale rappresentante o, nel caso di cooperative, di Presidente della Cooperativa o di Consigliere di Amministrazione e finisce entro quattro anni dalla concessione dell'aiuto.

In caso di più di un insediamento nella medesima azienda le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte per ogni giovane agricoltore insediato.

2. Criteri di ammissibilità relativi alla domanda:

Comunitari:

Il sostegno della sottomisura 6.1 è subordinato alla presentazione di un business plan che contenga le seguenti informazioni essenziali:

- o la situazione iniziale dell'azienda agricola;
- o le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività previste;
- o la partecipazione alle attività d'informazione nell'ambito della sottomisura 1.2;
- o la descrizione degli eventuali investimenti e azioni con l'indicazione delle corrispondenti misure/sottomisure attivabili nell'ambito del "Pacchetto giovani" per la formazione, consulenza, ammodernamento, diversificazione, innovazione e ulteriori attività finalizzate allo sviluppo socio economico e multifunzionale dell'azienda.

Il business plan deve inoltre prevedere che il giovane agricoltore si conformi all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Il business plan deve essere avviato entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e completato entro quattro anni dalla stessa data.

- Ai sensi dell'art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) 1305/2013, l'azienda agricola in cui si insedia il giovane agricoltore deve avere una dimensione economica non inferiore a 15.000 euro e non superiore a ~~400.000~~ 200.000 euro calcolata utilizzando i coefficienti di produzione standard in base alla situazione iniziale dell'azienda agricola descritta nel business plan allegato alla domanda.
- In caso di insediamento di più giovani nella stessa azienda, le soglie minima e massima sono da considerarsi riferite ad ogni singolo beneficiario.

Motivazioni

L'aggiornamento fornito da Eurostat per l'indicatore comune di contesto C.23 (Struttura di età dei capi azienda) e la distribuzione delle aziende agricole per classi di dimensione economica, evidenzia una situazione in peggioramento per cui è necessario:

- offrire ai giovani agricoltori maggiori opportunità di accesso al sostegno, aumentando il periodo d'insediamento nei mesi precedenti la domanda;
- promuovere tutte le possibili forme di gestione dell'azienda agricola, compreso l'insediamento di più giovani nella stessa azienda;
- evitare di escludere un numero eccessivo di aziende agricole, includendo anche le aziende agricole con dimensione economica da 100.000 euro a 200.000 euro.

La modifica consente una base adeguata alla mutata situazione regionale, per il conseguimento degli obiettivi della sottomisura.

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

La modifica è conforme all'articolo 19, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Al Paragrafo 8.2.6.3.1.8 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si propone di apportare le seguenti modifiche:

- eliminare l'esclusione dei premi plurimi all'interno della stessa azienda.

Contenuto delle modifiche

L'importo forfettario del sostegno è fissato in:

- € 50.000 in caso di business plan che prevede investimenti e azioni ammissibili in una o più misure/ sottomisure attivabili nell'ambito del "Pacchetto giovani", in tal caso la domanda di aiuto dovrà essere valutata, ai fini dell'importo applicabile, anche rispetto alle condizioni di ammissibilità e selezione stabilite nell'ambito delle regole e disposizioni delle misure corrispondenti;
- € 35.000 in caso di business plan non realizzato nell'ambito del "Pacchetto giovani".

~~Sono esclusi premi plurimi all'interno della stessa azienda.~~

L'importo forfettario del sostegno è calcolato sulla base di criteri socio-economici non commisurati all'investimento, specificati nel paragrafo 8.2.6.3.1.10 (Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso).

Motivazione

La modifica consente di promuovere tutte le possibili forme di gestione dell'azienda agricola, compreso l'insediamento di più giovani nella stessa azienda.

La modifica consente una base adeguata alla mutata situazione regionale, per il conseguimento degli obiettivi della sottomisura.

La modifica non ha effetti sugli indicatori. La modifica è conforme all'articolo 19, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Al Paragrafo 8.2.6.3.1.10 Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno

Si propone di apportare le seguenti modifiche:

- introdurre ulteriori elementi a dimostrazione del calcolo dell'importo forfettario del sostegno.

Contenuto delle modifiche

L'importo è fissato al fine di consentire un sufficiente sostegno economico al giovane agricoltore beneficiario negli anni di avvio dell'azienda agricola. Ai fini del calcolo dell'importo, sono stabilite le seguenti condizioni:

- per essere considerato sufficiente il sostegno economico deve essere superiore alla soglia di povertà relativa;
- il periodo di avviamento è limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non può essere superiore a cinque anni (considerata 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013).

Nell'ordinarietà una famiglia agricola è composta da almeno due persone, la soglia mensile di povertà relativa per le famiglie formate da due componenti è pari a 972,52 € (Fonte: ISTAT, 2013) che corrispondono a 11.670 € annuali.

Per stabilire fino a quanto il sostegno economico deve essere superiore alla soglia di povertà relativa, è stata considerata la redditività lorda del lavoro nell'azienda agricola, al netto dei ricavi e degli oneri straordinari (redditività della gestione caratteristica). In Sardegna, la redditività unitaria lorda del lavoro (Fonte: INEA-RICA, 2013) è pari in media a 12.721 €/ULT, in particolare:

- 7.730 €/ULT nelle piccole aziende (da 4.000 a meno di 25.000 euro)
- 12.456 €/ULT nelle medio-piccole aziende (da 25.000 a meno di 50.000 euro)
- 16.324 €/ULT nelle medie aziende (da 50.000 a meno di 100.000 euro)-
- 22.939 €/ULT nelle medio - grandi aziende (da 100.000 a meno di 500.000 euro)

Sulla base di tali condizioni, è definito sufficiente un sostegno economico pari a 12.500 €/anno per la durata del periodo di avviamento dell'attività agricola (corrispondente alla redditività rilevata per unità di lavoro nelle medio - piccole aziende). Tale importo è superiore alla soglia di povertà relativa di una famiglia agricola formata da almeno due componenti.

Per stabilire la durata del periodo di avviamento dell'attività agricola, sono state considerate due situazioni:

- il piano di sviluppo aziendale (business plan) presentato dal giovane agricoltore non mostra particolari complessità di realizzazione; in tale situazione può essere considerato normale un periodo di avviamento dell'azienda agricola della durata di circa tre anni (2,8 anni);
- il piano di sviluppo aziendale (business plan) presentato dal giovane agricoltore è particolarmente laborioso, articolato e complesso da realizzare; in tale situazione è opportuno considerare una maggiore durata del periodo di avviamento dell'azienda agricola (4 anni).

Sulla base dei criteri economici esposti, non commisurati all'investimento, e del metodo di calcolo illustrato, l'importo forfettario del sostegno è fissato pari a:

- € 35.000 (= 2,8 anni x 12.500 €) in caso di business plan più semplice, ovvero non realizzato nell'ambito del "Pacchetto giovani";
- € 50.000 (= 4 anni x 12.500 €) in caso di business plan più articolato e complesso, ovvero realizzato nell'ambito del "Pacchetto giovani".

Motivazione

La modifica fornisce ulteriori elementi per il calcolo dell'importo del sostegno. La modifica non ha effetti sugli indicatori. La modifica è conforme all'articolo 19, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Al Paragrafo 8.2.6.3.1.11 Informazioni specifiche della misura

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n.1305/2013

Si propone di apportare le seguenti modifiche:

- innalzare la soglia massima di accesso da 100.000 euro a 200.000 euro;
- aggiornare gli indicatori di contesto e i riferimenti alla classe di dimensione economica.

Contenuto delle modifiche

Le soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono definite in base all'analisi SWOT attraverso l'esame della distribuzione delle aziende agricole per età del conduttore e classe di dimensione economica. L'analisi ha consentito d'individuare le classi di dimensione economica dell'azienda dove, a causa della minore presenza di giovani, è maggiore l'esigenza di ricambio generazionale e la cui dimensione è compatibile con l'esigenza di garantire prospettive di permanenza e sviluppo dell'attività agricola. Le soglie massime e minime di dimensione economica dell'azienda individuate in base all'analisi SWOT per l'accesso agli aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali (sottomisura 6.1) sono:

- soglia massima ~~100.000~~ 200.000 euro
- soglia minima 15.000 euro

L'aggiornamento delle statistiche regionali evidenzia una consistente diminuzione del numero di aziende agricole (da n. 60.810 del 2010 a n. 41.350 nel 2013) e un peggioramento della distribuzione dei capi d'azienda per classi d'età. L'indicatore comune di contesto C.23 Struttura di età dei capi azienda, aggiornato da Eurostat nel novembre 2015, mostra una decisa riduzione della presenza di giovani agricoltori, dal 6,9% del 2010 al 5,3% nel 2013, e un maggiore squilibrio nel rapporto tra capoazienda con età <35 anni e >54 anni (da 12,1 a 9,3).

Per la determinazione della dimensione economica dell'azienda, si fa riferimento alle definizioni e ai criteri di cui agli articoli 3 e 5 del Reg. (CE) n. 1242/2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole:

- la dimensione economica dell'azienda è definita in base alla produzione standard totale dell'azienda ed è espressa in euro;
- per «produzione standard» si intende il valore normale della produzione lorda;
- la produzione standard è determinata per ciascuna regione e per ciascuna attività produttiva vegetale e animale;
- la produzione standard totale dell'azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti.

Pertanto, per il calcolo della produzione standard totale dell'azienda:

- si considerano le attività produttive vegetali e animali normalmente realizzabili sulla base della situazione iniziale dell'azienda agricola descritta nel business plan;
- si utilizzano i più recenti coefficienti di produzione standard (PS) determinati per la Sardegna e consultabili alla data di pubblicazione del bando.

I coefficienti di produzione standard (PS) sono consultabili sul sito RICA-INEA all'indirizzo: http://www.rica.inea.it/public/it/rls_ps.php

Le soglie minime e massime comprendono le classi di dimensione economica delle aziende agricole V, VI, VII e VIII di cui all'Allegato II del Reg. (CE) n. 1242/2008:

- classe V da 15.000 a meno di 25.000 euro;
- classe VI da 25.000 a meno di 50.000 euro;
- classe VII da 50.000 a meno di 100.000 euro;
- classe VIII da 100.000 a meno di 250.000 euro.

Motivazione

La modifica riporta gli indicatori di contesto e i riferimenti aggiornati alla classe di dimensione economica.

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

La modifica è conforme all'articolo 19, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

SOTTOMISURA 8.3 SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI

Al Paragrafo 8.2.8.3.2.2 Tipo di sostegno

Si propone di apportare la seguente modifica:

- prevedere la possibilità di versamento al beneficiario di un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso, secondo quanto disposto all'articolo 45(4) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Contenuto della modifica

Contributo in conto capitale.

Per quanto disposto al paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è possibile il versamento al beneficiario di un anticipo, per spese per investimento, non superiore al 50% del contributo concesso.

Motivazione

La proposta di modifica nasce dall'esigenza di uniformare la scheda di misura alle altre schede di misura a investimento, in cui la possibilità di versare al beneficiario un anticipo, non superiore al 50% del contributo concesso, è esplicitamente riportata.

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

La modifica è conforme all'articolo 45, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

SOTTOMISURA 8.6 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE E NELLA TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE

Al Paragrafo 8.2.8.3.3.2 Tipo di sostegno

Si propone di apportare la seguente modifica:

- prevedere la possibilità di versamento al beneficiario di un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso, secondo quanto disposto all'articolo 45(4) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Contenuto della modifica

Contributo in conto capitale.

Per quanto disposto al paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è possibile il versamento al beneficiario di un anticipo, per spese per investimento, non superiore al 50% del contributo concesso.

Motivazione

La proposta di modifica nasce dall'esigenza di uniformare la scheda di misura alle altre schede di misura a investimento, in cui la possibilità di versare al beneficiario un anticipo, non superiore al 50% del contributo concesso, è esplicitamente riportata.

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

La modifica è conforme all'articolo 45, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Al Paragrafo 8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Si propone di apportare la seguente modifica:

- inserire la tipologia del richiedente.

Contenuto della modifica

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- tipologia del richiedente;
- localizzazione dell'intervento in aree a maggior rischio;
- superficie interessata dagli interventi;
- superfici sughericole interessate dagli interventi.

Motivazione

Il principio riferito alla tipologia del richiedente è coerente con l'esigenza emersa dall'analisi SWOT di promuovere un maggiore partecipazione degli enti pubblici (comuni) e privati detentori di aree forestali e l'associazionismo tra tali soggetti (Fabbisogno 4.2.20).

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

La modifica è conforme all'articolo 49, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

SOTTOMISURA 11.1 PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

Al Paragrafo 8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Si propone di apportare la seguente modifica:

- introdurre la combinazione degli impegni connessi all'agricoltura biologica con l'impegno aggiuntivo D Cover crop previsto nell'ambito del Tipo di intervento 10.1.2 produzione integrata, da applicarsi facoltativamente sulle colture arboree.

Contenuto della modifica

La sottomisura sostiene la conversione dal metodo di coltivazione e allevamento convenzionale al metodo di coltivazione e allevamento biologici, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei mancati guadagni derivanti dall'adesione al metodo di produzione biologica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (CE) n. 889/2008.

Impegni dei beneficiari

Convertire per la prima volta tutte le superfici agricole aziendali e gli allevamenti dal metodo di produzione convenzionale al metodo di produzione biologica e condurre l'azienda conformemente al Regolamento (CE) n. 834/2007 e al Regolamento (CE) n. 889/2008, per tutto il periodo di impegno. Per gli allevamenti di cavalli sono ammissibili le condizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2007 e all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 889/2008.

Ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014 è consentita, sulle medesime superfici, l'adozione di impegni aggiunti come individuati nella sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali, Tipo di intervento 10.1.2 produzione integrata Impegni aggiuntivi D: Cover crop, da applicarsi, facoltativamente; ai seguenti raggruppamenti colturali:

- Pesco
- Agrumi e altri fruttiferi escluso pesco e frutta a guscio
- Mandorlo
- Olivo
- Vite per uva da vino

Ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 la durata del periodo di impegno è stabilita in cinque anni, di cui i primi 3 di adesione alla sottomisura 11.1 e i due anni successivi, di adesione alla sottomisura 11.2.

I beneficiari potranno proseguire l'adesione alla sottomisura 11.2 per i successivi 5 anni di impegno.

Motivazione

La modifica nasce dall'esigenza di migliorare la fertilità dei suoli. L'analisi SWOT evidenzia la sensibilità dei suoli della Sardegna alla desertificazione (D41) classificando per il 39,9% le aree come fragili e il 46,3% come critiche (ARPAS 2009).

Le condizioni che contribuiscono alla desertificazione sono il clima semiarido e sub-umido secco, con alternanza di periodi di siccità e precipitazioni intense; presenza di suolo impoverito e facilmente erodibile; rilievo complesso con elevate pendenze e paesaggi diversificati; perdita di copertura forestale a causa d'incendi; abbandono delle coltivazioni; sfruttamento insostenibile e degrado dei suoli. Tra le minacce l'analisi evidenzia (M9) l'intensificazione dei fenomeni legati ai cambiamenti climatici: variazioni dei regimi termici e pluviometrici, diminuzione degli apporti idrici, variazione degli indici di aridità, aumenti di frequenza di eventi climatici estremi (ondate termiche, piogge di forte intensità, periodi siccitosi).

La fertilità del suolo è strettamente dipendente dal contenuto in sostanza organica. Negli ambienti semiaridi come quello della Sardegna incrementare o mantenere un buon livello di sostanza organica del suolo è necessario per evitare il rischio, fortemente dipendente dalle condizioni climatiche, di accelerazione dei processi di mineralizzazione. L'utilizzo in ambiente semiarido delle cover crops (leguminose o graminacee negli spazi interfilare) migliora la struttura del suolo proteggendolo dal rischio di erosione idrica ed eolica e arricchisce gli strati superficiali del suolo di sostanza organica.

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

La modifica è conforme all'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014

Al Paragrafo 8.2.11.3.1.2 Tipo di sostegno

Si propone di apportare la seguente modifica:

- chiarire che in caso di adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi "**Impegni aggiuntivi D.: Cover crop**", sulle superfici direttamente interessate, verranno concessi aiuti specifici che si sommano a quelli di base riportati al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno".

Contenuto della modifica

Il sostegno è fornito sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie ammissibile.

Per le aziende con allevamenti, al sostegno per ettaro di superficie agricola foraggiera è sommato un importo aggiuntivo. L'importo aggiuntivo è calcolato sulla base del carico di bestiame, allevato secondo i metodi della zootecnia biologica, per ettaro di superficie foraggiera, tenuto conto dei costi aggiuntivi e delle perdite di reddito dell'allevamento, senza tenere conto dei maggiori costi dell'alimentazione già considerati

nel conto colturale delle foraggiere.

Per i raggruppamenti colturali indicati al paragrafo “Descrizione del tipo di intervento», in caso di adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi “Impegni aggiuntivi D.: Cover crop”, sulle superfici direttamente interessate, verranno concessi aiuti specifici riportati al paragrafo 8.2.11.3.1.8 “Importi e aliquote di sostegno”.

Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, delle pratiche ordinarie agricole e zootecniche.

Nella definizione dell'importo del sostegno è stato tenuto conto del rischio di sovrapposizione con le pratiche di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (“greening”) e con i premi accoppiati di cui al Titolo IV del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Al Paragrafo 8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si propone di apportare la seguente modifica:

- introdurre i premi aggiuntivi che derivano dall'assunzione degli Impegni aggiuntivi D.: Cover crop

Contenuto della modifica

Nelle tabelle "Sottomisura 11.1 Premi per colture domanda singola" e "Sottomisura 11.1 Premi per colture domanda collettiva" sono riportati gli importi dei premi annuali per ciascun raggruppamento colturale distinti in base alla dimensione aziendale. Gli importi dei premi annuali sono comprensivi dei costi di transazione (Euro/Ettaro/anno), come definiti al paragrafo 8.2.11.5.

Per il raggruppamento colturale “*ortive protette*” è riconosciuto un premio maggiore all'importo massimo previsto dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, avvalorato dall'analisi del calcolo del premio nella quale si rileva un differenziale di margine lordo elevato. La coltura protetta più diffusa in Sardegna è il pomodoro da mensa. Per questa coltura si registra una riduzione della produzione accentuata, anche per l'esclusione dell'utilizzo di prodotti stimolanti dell'allegagione, utilizzati ordinariamente nella coltura protetta coltivata in convenzionale.

Per i seguenti raggruppamenti colturali:

- Pesco
- Agrumi e altri fruttiferi escluso pesco e frutta a guscio
- Mandorlo
- Olivo
- Vite per uva da vino

nel caso di adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi “Impegni aggiuntivi D.: Cover crop”, il livello di sostegno tiene conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici risultanti dalla combinazione degli impegni. Tale combinazione determina una diminuzione del premio base per la coltura in biologico, dovuto alla riduzione dei costi sostenuti per le lavorazioni del terreno sull'interfila e dei costi sostenuti per la fertilizzazione, e un aumento dei costi derivanti all'applicazione dell'impegno aggiuntivo “Cover crop”, come definito nella Misura 10.

La spesa è attribuita alla sottomisura 11.1 trattandosi dell'operazione predominante.

In ogni caso l'importo totale del premio combinato non potrà superare i massimali previsti nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ad eccezione della coltura del pesco per la quale è riconosciuto un premio totale maggiore all'importo massimo previsto dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Tale deroga è giustificata dall'analisi del calcolo del premio base per la coltura del pesco in biologico, già ridotto al massimale previsti nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Nel caso della combinazione degli impegni, pur tenendo conto degli effetti sulla diminuzione dei costi per la coltura in biologico, con l'abbattimento al massimale, non sarebbero compensati i costi aggiuntivi e i mancati guadagni dell'impegno facoltativo D.: Cover crop su tale coltura.

Per le aziende con allevamenti, al premio per la coltivazione delle superfici foraggere è sommato un "premio aggiuntivo", pari a 76 euro per UBA di bestiame allevato con metodo biologico, variabile in funzione del carico di bestiame aziendale che insiste sulla superficie foraggiera aziendale ammessa a premio.

Ai fini del calcolo del premio aggiuntivo il carico è compreso tra un minimo di 0,2 e un massimo di 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggiera ammissibile. La superficie foraggiera è costituita dalla superficie delle colture comprese nella tabella "Raggruppamento colture foraggere".

L'importo del premio annuale (Euro/Ettaro/anno) include il premio per la coltivazione delle superfici foraggere, variabile in funzione del carico UBA/ha, il premio aggiuntivo per l'allevamento e i costi di transazione.

Gli importi, distinti per tipologia di beneficiario e dimensione dell'azienda, sono riportati nelle tabelle denominate "Sottomisura 11.1 premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda singola" e "Sottomisura 11.1 premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda collettiva".

Sottomisura 11.1 - Premi per colture domanda singola

Raggruppamento colturale	Premi per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)	Premi per le superfici eccedenti i primi 10 ha (Euro/ha/Anno)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	304	277
Mais e sorgo	458	422
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	185	178
Ortive in pieno campo	600	578
Ortive protette	1.048	1.048
Pesco *	900	900
<u>Pesco in cover crop*</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	609	573
<u>Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio in cover crop</u>	<u>589</u>	<u>553</u>
Mandorlo	113	113
<u>Mandorlo in cover crop</u>	<u>94</u>	<u>94</u>
Olivo	421	385
<u>Olivo in cover crop</u>	<u>394</u>	<u>358</u>
Vite per uva da vino	506	470
<u>Vite per uva da vino in cover crop</u>	<u>486</u>	<u>450</u>
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	190	182
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	13	13

* Premio abbattuto per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/colture (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 11.1 - Premi per colture domanda collettiva

Raggruppamento colturale	Premi per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)	Premi per le superfici eccedenti i primi 10 ha (Euro/ha/Anno)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	328	282
Mais e sorgo	473	427
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	200	183
Ortive in pieno campo	600	583
Ortive protette	1.048	1.048
Pesco*	900	900
<u>Pesco in cover crop*</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	624	578
<u>Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio in cover crop</u>	<u>604</u>	<u>558</u>
Mandorlo	122	122
<u>Mandorlo in cover crop</u>	<u>101</u>	<u>101</u>
Olivo	436	390
<u>Olivo in cover crop</u>	<u>409</u>	<u>363</u>
Vite per uva da vino	521	475
<u>Vite per uva da vino in cover crop</u>	<u>501</u>	<u>455</u>
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	205	187
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	14	14

* Premio abbattuto per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/colture (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 11.1 - Premi combinati per colture domanda singola

TABELLA PREMI DOMANDA SINGOLA	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie			Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha		
	Raggruppamento colturale	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)	Premio cover crop (Euro/ha/Anno)	Premio finale (Euro/ha/Anno)	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)	Premio cover crop (Euro/ha/Anno)
<u>Pesco</u>	<u>900</u>	<u>168</u>	<u>1.068</u>	<u>900</u>	<u>160</u>	<u>1.060</u>
<u>Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio</u>	<u>589</u>	<u>168</u>	<u>757</u>	<u>553</u>	<u>160</u>	<u>713</u>
<u>Mandorlo</u>	<u>94</u>	<u>168</u>	<u>262</u>	<u>94</u>	<u>160</u>	<u>254</u>
<u>Olivo</u>	<u>394</u>	<u>168</u>	<u>562</u>	<u>358</u>	<u>160</u>	<u>518</u>
<u>Vite per uva da vino</u>	<u>486</u>	<u>168</u>	<u>654</u>	<u>450</u>	<u>160</u>	<u>610</u>

Sottomisura 11.1 - Premi combinati per colture domanda collettiva

TABELLA PREMI DOMANDA COLLETTIVA	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie			Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha		
	Raggruppamento colturale	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)	Premio cover crop (Euro/ha/Anno)	Premio finale (Euro/ha/Anno)	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)	Premio cover crop (Euro/ha/Anno)
<u>Pesco</u>	<u>900</u>	<u>168</u>	<u>1.068</u>	<u>900</u>	<u>160</u>	<u>1.060</u>
<u>Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio</u>	<u>604</u>	<u>168</u>	<u>772</u>	<u>558</u>	<u>160</u>	<u>718</u>

<u>Mandorlo</u>	<u>101</u>	<u>168</u>	<u>269</u>	<u>101</u>	<u>160</u>	<u>261</u>
<u>Olivo</u>	<u>409</u>	<u>168</u>	<u>577</u>	<u>363</u>	<u>160</u>	<u>523</u>
<u>Vite per uva da vino</u>	<u>501</u>	<u>168</u>	<u>669</u>	<u>455</u>	<u>160</u>	<u>615</u>

Sottomisura 11.1 - Raggruppamento colture foraggere

Raggruppamento colturale
Cereali autunno vernini e leguminose da granella
Mais e sorgo
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati

Sottomisura 11.1 premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda singola

Raggruppamento colturale	Importi premi per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)		Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	322	419	292	383
Mais e sorgo	473	564	437	528
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	203	312	193	284
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	31	141	31	141

Sottomisura 11.1 premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda collettiva

Raggruppamento colturale	Importi premi per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)		Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	343	434	297	388
Mais e sorgo	488	579	442	533
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	220	335	198	289
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	34	153	34	146

Motivazione

La modifica introduce il premio che deve essere riconosciuto per l'adesione all'impegno aggiuntivo D Cover Crop previsto nell'ambito del Tipo di intervento 10.1.2 produzione integrata.

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

La modifica è conforme all'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014

SOTTOMISURA 11.2 PAGAMENTO AL FINE DI MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

Al Paragrafo 8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Si propone di apportare la seguente modifica:

- introdurre la combinazione degli impegni connessi all'agricoltura biologica con l'impegno aggiuntivo D Cover crop previsto nell'ambito del Tipo di intervento 10.1.2 produzione integrata, da applicarsi facoltativamente.

Contenuto della modifica

La sottomisura ha lo scopo di sostenere il mantenimento del metodo di coltivazione e allevamento biologici, nelle aziende che hanno aderito in passato al metodo di produzione biologica, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei mancati guadagni derivanti dall'applicazione del metodo di produzione biologica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (CE) n. 889/2008.

Impegni dei beneficiari

Condurre tutte le superfici agricole aziendali e gli allevamenti con il metodo di produzione biologica, conformemente al Regolamento (CE) n. 834/2007 e al Regolamento (CE) n. 889/2008, per tutto il periodo di impegno. Per gli allevamenti di cavalli sono ammissibili le condizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2007 e all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 889/2008.

Ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014 è consentita, sulle medesime superfici, l'adozione di impegni aggiunti come individuati nella sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali, Tipo di intervento 10.1.2 produzione integrata Impegni aggiuntivi D: Cover crop, da applicarsi, facoltativamente; ai seguenti raggruppamenti colturali:

- Pesco
- Agrumi e altri fruttiferi escluso pesco e frutta a guscio
- Mandorlo
- Olivo
- Vite per uva da vino

La durata del periodo di impegno è stabilita in 5 anni, con la possibilità di prorogare il periodo di impegno fino a 7 anni.

Motivazione

La modifica nasce dall'esigenza di migliorare la fertilità dei suoli. L'analisi SWOT evidenzia la sensibilità dei suoli della Sardegna alla desertificazione (D41) classificando per il 39,9% le aree come fragili e il 46,3% come critiche (ARPAS 2009).

Le condizioni che contribuiscono alla desertificazione sono il clima semiarido e sub-umido secco, con alternanza di periodi di siccità e precipitazioni intense; presenza di suolo impoverito e facilmente erodibile; rilievo complesso con elevate pendenze e paesaggi diversificati; perdita di copertura forestale a causa d'incendi; abbandono delle coltivazioni; sfruttamento insostenibile e degrado dei suoli. Tra le minacce l'analisi evidenzia (M9) l'intensificazione dei fenomeni legati ai cambiamenti climatici: variazioni dei regimi termici e pluviometrici, diminuzione degli apporti idrici, variazione degli indici di aridità, aumenti di frequenza di eventi climatici estremi (ondate termiche, piogge di forte intensità, periodi siccitosi).

La fertilità del suolo è strettamente dipendente dal contenuto in sostanza organica. Negli ambienti semiaridi come quello della Sardegna incrementare o mantenere un buon livello di sostanza organica del suolo è necessario per evitare il rischio, fortemente dipendente dalle condizioni climatiche, di accelerazione dei

processi di mineralizzazione. L'utilizzo in ambiente semiarido delle cover crops (leguminose o graminacee negli spazi interfilare) migliora la struttura del suolo proteggendolo dal rischio di erosione idrica ed eolica e arricchisce gli strati superficiali del suolo di sostanza organica.

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

La modifica è conforme all'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014

Al Paragrafo 8.2.11.3.2.2 Tipo di sostegno

Si propone di apportare la seguente modifica:

- chiarire che in caso di adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi **“Impegni aggiuntivi D.: Cover crop”**, sulle superfici direttamente interessate, verranno concessi aiuti specifici che si sommano a quelli di base riportati al paragrafo “Importi e aliquote di sostegno”.

Contenuto della modifica:

Il sostegno è fornito sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie ammissibile.

Per le aziende con allevamenti, al sostegno per ettaro di superficie agricola foraggiera è sommato un importo aggiuntivo. L'importo aggiuntivo è calcolato sulla base del carico di bestiame allevato secondo i metodi della zootecnia biologica, per ettaro di superficie foraggiera, tenuto conto dei costi aggiuntivi e delle perdite di reddito dell'allevamento, senza tenere conto dei maggiori costi dell'alimentazione già considerati nel conto colturale delle foraggere.

Per i raggruppamenti colturali indicati al paragrafo “Descrizione del tipo di intervento», in caso di adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi **“Impegni aggiuntivi D.: Cover crop”**, sulle superfici direttamente interessate, verranno concessi aiuti specifici riportati al paragrafo 8.2.11.3.2.8 “Importi e aliquote di sostegno”.

Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, delle pratiche ordinarie agricole e zootecniche.

Nella definizione dell'importo del sostegno è stato tenuto conto del rischio di sovrapposizione con le pratiche di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (“greening”) e con i premi accoppiati di cui al Titolo IV del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Al Paragrafo 8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si propone di apportare la seguente modifica:

- introdurre i premi aggiuntivi che derivano dall'assunzione degli Impegni aggiuntivi D.: Cover crop

Contenuto della modifica

Nelle tabelle “Sottomisura 11.2 Premi per colture domanda singola” e “Sottomisura 11.2 Premi per colture domanda collettiva” sono riportati gli importi dei premi annuali per ciascun raggruppamento colturale distinti in base alla dimensione aziendale. Gli importi dei premi annuali sono comprensivi dei costi di transazione (Euro/Ettaro/anno), come definiti al paragrafo 8.2.11.5.

Per il raggruppamento colturale *“ortive protette”* è riconosciuto un premio maggiore all'importo massimo

previsto dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, avvalorato dall'analisi del calcolo del premio nella quale si rileva un differenziale di margine lordo elevato. La coltura protetta più diffusa in Sardegna è il pomodoro da mensa. Per questa coltura si registra una riduzione della produzione accentuata, anche per l'esclusione dell'utilizzo di prodotti stimolanti dell'allegazione, utilizzati ordinariamente nella coltura protetta coltivata in convenzionale.

Per i seguenti raggruppamenti colturali:

- Pesco
- Agrumi e altri fruttiferi escluso pesco e frutta a guscio
- Mandorlo
- Olivo
- Vite per uva da vino

nel caso di adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi "Impegni aggiuntivi D.: Cover crop", il livello di sostegno tiene conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici risultanti dalla combinazione degli impegni. Tale combinazione determina una diminuzione del premio base per la coltura in biologico, dovuto alla riduzione dei costi sostenuti per le lavorazioni del terreno sull'interfila e dei costi sostenuti per la fertilizzazione, e un aumento dei costi derivanti all'applicazione dell'impegno aggiuntivo "Cover crop", come definito nella Misura 10.

La spesa è attribuita alla sottomisura 11.2 trattandosi dell'operazione predominante.

In ogni caso l'importo totale del premio combinato non potrà superare i massimali previsti nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ad eccezione della coltura del pesco per la quale è riconosciuto un premio totale maggiore all'importo massimo previsto dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Tale deroga è giustificata dall'analisi del calcolo del premio base per la coltura del pesco in biologico, già ridotto al massimale previsti nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Nel caso della combinazione degli impegni, pur tenendo conto degli effetti sulla diminuzione dei costi per la coltura in biologico, con l'abbattimento al massimale, non sarebbero compensati i costi aggiuntivi e i mancati guadagni dell'impegno facoltativo D.: Cover crop su tale coltura.

Per le aziende con allevamenti, al premio per la coltivazione delle superfici foraggere è sommato un "premio aggiuntivo", pari a 69 euro per UBA di bestiame allevato con metodo biologico, variabile in funzione del carico di bestiame aziendale che insiste sulla superficie foraggiera aziendale ammessa a premio.

Ai fini del calcolo del premio aggiuntivo il carico è compreso tra un minimo di 0,2 e un massimo di 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggiera ammissibile. La superficie foraggiera è costituita dalla superficie delle colture comprese nella tabella "Raggruppamento colture foraggere".

L'importo del premio annuale (Euro/Ettaro/anno) include il premio per la coltivazione delle superfici foraggere, variabile in funzione del carico UBA/ha, il premio aggiuntivo per l'allevamento e i costi di transazione.

Gli importi, distinti per tipologia di beneficiario e dimensione dell'azienda, sono riportati nelle tabelle denominate "Sottomisura 11.2 premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda singola" e "Sottomisura 11.2 premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda collettiva".

Sottomisura 11.2 - Premi per colture domanda singola

TABELLA PREMI DOMANDA SINGOLA		Premi per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)	Premi per le superfici eccedenti i primi 10 ha (Euro/ha/Anno)
Raggruppamento colturale			
Cereali autunno vernini e leguminose da granella		276	254

Mais e sorgo	422	386
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	168	164
Ortive in pieno campo	564	528
Ortive protette	953	953
Pesco*	900	900
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	559	523
Mandorlo	102	102
Olivo	388	352
Vite per uva da vino	465	429
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	173	168
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	12	12

* Premio abbattuto per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/colture (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 11.2 - Premi per colture domanda collettiva

TABELLA PREMI DOMANDA COLLETTIVA		Premi per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)	Premi per le superfici eccedenti i primi 10 ha (Euro/ha/Anno)
Raggruppamento colturale			
Cereali autunno vernini e leguminose da granella		299	259
Mais e sorgo		437	391
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati		182	169
Ortive in pieno campo		579	533
Ortive protette		953	953
Pesco*		900	900
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio		574	528
Mandorlo		111	111
Olivo		403	357
Vite per uva da vino		480	434
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose		187	173
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati		13	13

* Premio abbattuto per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/colture (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 11.2 - Premi combinati per domanda singola

Raggruppamento colturale	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie			Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha		
	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)	Premio cover crop (Euro/ha/Anno)	Premio finale (Euro/ha/Anno)	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)	Premio cover crop (Euro/ha/Anno)	Premio finale (Euro/ha/Anno)
Pesco*	900	168	1.068	883	160	1.043
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	541	168	709	505	160	665
Mandorlo	85	168	253	85	160	245
Olivo	364	168	532	328	160	488
Vite per uva da vino	447	168	615	411	160	571

* Premio abbattuto per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/colture (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 11.2 - Premi combinati per domanda collettiva

Raggruppamento colturale	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie	Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha
--------------------------	---	---

	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)	Premio cover crop (Euro/ha/Anno)	Premio finale (Euro/ha/Anno)	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)	Premio cover crop (Euro/ha/Anno)	Premio finale (Euro/ha/Anno)
<u>Pesco*</u>	<u>900</u>	<u>168</u>	<u>1.068</u>	<u>888</u>	<u>160</u>	<u>1.048</u>
<u>Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio</u>	<u>556</u>	<u>168</u>	<u>724</u>	<u>510</u>	<u>160</u>	<u>670</u>
<u>Mandarlo</u>	<u>92</u>	<u>168</u>	<u>260</u>	<u>92</u>	<u>160</u>	<u>252</u>
<u>Olivo</u>	<u>379</u>	<u>168</u>	<u>547</u>	<u>333</u>	<u>160</u>	<u>493</u>
<u>Vite per uva da vino</u>	<u>462</u>	<u>168</u>	<u>630</u>	<u>416</u>	<u>160</u>	<u>576</u>

* Premio abbattuto per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/colture (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Raggruppamento colturale
Cereali autunno vernini e leguminose da granella
Mais e sorgo
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati

Sottomisura 11.2 - Raggruppamento colture foraggere

Raggruppamento colturale	Importi premi per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)		Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	293	387	268	351
Mais e sorgo	436	519	400	483
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	185	284	178	261
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	29	128	29	128

Sottomisura 11.2 premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda singola

Raggruppamento colturale	Importi premi per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)		Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	317	402	273	356
Mais e sorgo	451	534	405	488
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	200	308	183	266
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	31	139	31	136

Sottomisura 11.2 premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda collettiva

Al Paragrafo 8.2.11.5.) Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Il calcolo dei premi è sviluppato confrontando la situazione delle colture e degli allevamenti ex ante, cioè in assenza di applicazione delle pratiche e degli impegni previsti nell'ambito della misura, con la situazione delle colture e degli allevamenti ex post di adesione alla misura, caratterizzata da determinati e oggettivi

cambiamenti nelle tecniche e nelle scelte produttive con relativi impatti sulla struttura dei costi e dei guadagni.

La situazione ex ante tiene conto degli elementi di riferimento applicabili alle colture e agli allevamenti quali i requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale e della pratica ordinaria agricola e dell'allevamento.

L'importo dei premi è stato definito sulla base del differenziale di margine lordo della coltura/allevamento condotti con metodo convenzionale e il margine lordo delle medesime colture/allevamenti condotti secondo il metodo di produzione biologica. Per il calcolo della differenza tra il margine lordo della coltura realizzata secondo il metodo convenzionale e quella realizzata con il metodo di produzione biologica sono state utilizzate le informazioni contenute nella banca dati RICA riferite al triennio 2010-2011-2012. Per talune colture e allevamenti condotte in biologico si è dovuto integrare quanto ricavabile dalla RICA ricorrendo alle stime formulate da esperti del settore.

Il calcolo del premio totale, derivante dalla combinazione degli impegni della Misura 11 con l'impegno aggiuntivo "Cover crop" della Misura 10, è stato effettuato tenendo conto degli effetti che tale impegno aggiuntivo determina sui costi sostenuti per le colture arboree condotte secondo il metodo biologico. In generale risulta un effetto positivo sul contenuto di sostanza organica del suolo, una diminuzione dei costi sostenuti per le lavorazioni del terreno e per la fertilizzazione, che determina una diminuzione del premio base per la coltura; il premio così diminuito è integrato con il valore del premio aggiuntivo "Cover crop", come calcolato per la Misura 10. Gli elementi di dettaglio relativi al calcolo combinato sono riportati nel documento "Metodologia di calcolo dei pagamenti delle misure a capo/superficie per il periodo di programmazione 2014/2020", allegato al PSR Sardegna.

Nel calcolo dell'importo dei premi si è tenuto conto anche del rischio di sovrapposizione con le pratiche di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. L'impegno dell'avvicendamento si differenzia dalla pratica del greening "Diversificazione delle colture" di cui all'art. 44 del Regolamento (UE) n. 1307/2013; inoltre l'impegno "avvicendamento" non viene remunerato per cui non vi è rischio di doppio finanziamento. Per quanto riguarda la pratica del greening "Prato permanente" di cui all'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, si precisa che gli impegni remunerati dalla misura sono relativi al "metodo di conduzione biologico" del prato permanente e quindi sono diversi dall'attività di "mantenimento" del prato permanente. Pertanto, non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento.

Per quanto riguarda i premi accoppiati (Titolo IV del Regolamento (UE) n. 1307/2013) non si ravvisano sovrapposizioni.

Costi di transazione: la valutazione dei costi di transazione per la misura agricoltura biologica è stata realizzata utilizzando la metodologia presentata nel documento "Costi di transazione per l'agricoltura biologica. I risultati dell'indagine campionaria" (novembre 2013), redatto dalla Rete Rurale Italiana. Sulla base di tale metodologia, sono state considerate per il calcolo le seguenti categorie di costi:

- costo delle attività di assistenza propedeutiche alla presentazione della domande;
- costo di gestione della pratica;
- costo del tempo impiegato per la compilazione dei diversi registri e dei Programmi Annuali di Produzione vegetale e zootecnica
- costi relativi al tempo impiegato dall'agricoltore per l'assistenza nel corso delle visite ispettive da parte dell'OdC;

Nei costi di transazione non sono state considerate le spese di certificazione per l'adesione al metodo di produzione biologica, in quanto possono essere remunerate con la Misura 3.1.

Per la determinazione dei costi a livello regionale, sono state fatte indagini e consultazioni presso i soggetti che normalmente vengono incaricati dagli agricoltori per l'assistenza alla presentazione della domanda e per la gestione della pratica. I costi di transazione, calcolati per un quinquennio di impegno, sono stati rapportati a due diverse classi di superficie (fino a 10 ha e maggiore di 10 ha), poiché incidono in misura progressivamente minore rispetto alla dimensione dell'azienda.

Nelle tabelle sottoriportate sono descritti per le colture a premio e distinte per sottomisura i costi aggiuntivi e/o mancati guadagni, il premio aggiuntivo per la coltivazione di colture foraggere per aziende con allevamenti e i costi di transazione.

I costi di transazione sono stati abbattuti, per rispettare il punto 4 dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso in cui superano il massimale pari al 20% del premio pagato per gli impegni assunti da beneficiari singoli e il massimale pari al 30% per impegni assunti da associazioni di agricoltori. Inoltre, i costi di transazione per le colture contrassegnate da asterisco sono abbattuti e/o non vengono riconosciuti quando l'importo del premio calcolato per gli impegni supera l'importo massimo previsto per ettaro/anno/colture (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013).

Gli elementi di dettaglio considerati, per la determinazione dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni, derivati dall'adesione alla misura e per la determinazione dei costi di transazione, sono riportati nel documento "Metodologia di calcolo dei pagamenti delle misure a capo/superficie per il periodo di programmazione 2014/2020", allegato al PSR Sardegna. Il documento specifica anche il calcolo adottato in caso di impegni per i quali possono esserci rischi di doppio pagamento per sovrapposizione con le pratiche del greening. I calcoli sono certificati da INEA.

Sottomisura 11.1 - Premi per coltura domanda singola

Raggruppamento colturale	Premio per impegni	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie		Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie	
		Costi di transazione	Premio finale (Euro/ha/Anno)	Costi di transazione	Premio finale (Euro/ha/Anno)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	253	51	304	24	277
Mais e sorgo	398	60	458	24	422
Erbai e prati avvicendati, esclusi i prati-pascolo avvicendati	154	31	185	24	178
Ortive in pieno campo	554	46	600	24	578
Ortive protette*	1.048	-	1.048	-	1.048
Pesco*	972	-	900	-	900
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	549	60	609	24	573
Mandorlo	94	19	113	19	113
Olivo	361	60	421	24	385
Vite per uva da vino	446	60	506	24	470
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	158	32	190	24	182
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	11	2	13	2	13

* Premio abbattuto per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/colture (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 11.1 – Premi per coltura con combinazione impegno D "Cover crop" domanda singola

Raggruppamento colturale	Costi aggiuntivi e mancati guadagni con effetto Impegno D "Cover crop"	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha			
		Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)	Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)
Pesco	945	0	900	168	1.068	0	900	160	1.060
Agrumi e altri fruttiferi, escluso	529	60	589	168	757	24	553	160	713

<u>pesco e frutta a guscio</u>									
<u>Mandorlo</u>	<u>78</u>	<u>16</u>	<u>94</u>	<u>168</u>	<u>262</u>	<u>16</u>	<u>94</u>	<u>160</u>	<u>254</u>
<u>Olivo</u>	<u>334</u>	<u>60</u>	<u>394</u>	<u>168</u>	<u>562</u>	<u>24</u>	<u>358</u>	<u>160</u>	<u>518</u>
<u>Vite per uva da vino</u>	<u>426</u>	<u>60</u>	<u>486</u>	<u>168</u>	<u>654</u>	<u>24</u>	<u>450</u>	<u>160</u>	<u>610</u>

* Costi aggiuntivi e mancati guadagni con effetto Impegno D "Cover crop abbattuti per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/colture (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 11.1 - Premi per coltura domanda collettiva

Raggruppamento colturale	Premio per impegni	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie		Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie	
		Costi di transazioni	Premio finale (Euro/ha/Anno)	Costi di transazioni	Premio finale (Euro/ha/Anno)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	253	75	328	29	282
Mais e sorgo	398	75	473	29	427
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	154	46	200	29	183
Ortive in pieno campo	554	46	600	29	583
Ortive protette*	1.048	-	1.048	-	1.048
Pesco*	972	-	900	-	900
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	549	75	624	29	578
Mandorlo	94	28	122	28	122
Olivo	361	75	436	29	390
Vite per uva da vino	446	75	521	29	475
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	158	47	205	29	187
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	11	3	14	3	14

* Premio abbattuto per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/colture (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 11.1 – Premi per coltura con combinazione impegno D "Cover crop" domanda collettiva

Raggruppamento colturale	Costi aggiuntivi e mancati guadagni con effetto Impegno D "Cover crop"	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha			
		Costi di transazioni	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazioni	Cover crop	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)	Costi di transazioni	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazioni	Cover crop	Premio con combinazione Impegno D "Cover crop" (Euro/ha/Anno)
	<u>a</u>	<u>b</u>	<u>c=(a+b)</u>	<u>d</u>	<u>e(c+d)</u>	<u>f</u>	<u>g=(a+f)</u>	<u>h</u>	<u>i=(g+h)</u>
<u>Pesco</u>	<u>945</u>	<u>0</u>	<u>900</u>	<u>168</u>	<u>1.068</u>	<u>0</u>	<u>900</u>	<u>160</u>	<u>1.060</u>
<u>Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio</u>	<u>529</u>	<u>75</u>	<u>604</u>	<u>168</u>	<u>772</u>	<u>29</u>	<u>558</u>	<u>160</u>	<u>718</u>
<u>Mandorlo</u>	<u>78</u>	<u>23</u>	<u>101</u>	<u>168</u>	<u>269</u>	<u>23</u>	<u>101</u>	<u>160</u>	<u>261</u>
<u>Olivo</u>	<u>334</u>	<u>75</u>	<u>409</u>	<u>168</u>	<u>577</u>	<u>29</u>	<u>363</u>	<u>160</u>	<u>523</u>
<u>Vite per uva da vino</u>	<u>426</u>	<u>75</u>	<u>501</u>	<u>168</u>	<u>669</u>	<u>29</u>	<u>455</u>	<u>160</u>	<u>615</u>

* Costi aggiuntivi e mancati guadagni con effetto Impegno D "Cover crop abbattuti per rispettare l'importo massimo previsto per ettaro/anno/colture (allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 11.1 - Premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda singola

Raggruppamento colturale	Premio variabile in funzione del carico UBA/ha		Importi premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie			
			Costo di transazione		Premio totale (Euro/ha/Anno)		Costo di transazione		Premio totale (Euro/ha/Anno)	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	268	359	54	60	322	419	24	24	292	383
Mais e sorgo	413	504	60	60	473	564	24	24	437	528
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	169	260	34	52	203	312	24	24	193	284
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	26	117	5	23	31	141	5	23	31	141

Sottomisura 11.1 - Premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda collettiva

Raggruppamento colturale	Premio variabile in funzione del carico UBA/ha		Importi premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie			
			Costo di transazione		Premio totale (Euro/ha/Anno)		Costo di transazione		Premio totale (Euro/ha/Anno)	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	268	359	75	75	343	434	29	29	297	388
Mais e sorgo	413	504	75	75	488	579	29	29	442	533
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	169	260	51	75	220	335	29	29	198	289
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	26	117	8	35	34	153	8	29	34	146

Sottomisura 11.2 - Premi per coltura domanda singola

Raggruppamento colturale	Premio per impegni	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie		Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha	
		Costi di transazione	Premio finale (Euro/ha/Anno)	Costi di transazione	Premio finale (Euro/ha/Anno)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	230	46	276	24	254
Mais e sorgo	362	60	422	24	386
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	140	28	168	24	164
Ortive in pieno campo	504	60	564	24	528
Ortive protette	953	0	953	0	953
Pesco	884	16	900	16	900
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	499	60	559	24	523
Mandorlo	85	17	102	17	102
Olivo	328	60	388	24	352
Vite per uva da vino	405	60	465	24	429
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	144	29	173	24	168
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	10	2	12	2	12

Sottomisura 11.2 – Premi per coltura con combinazione impegno D “Cover crop” domanda singola

Raggruppamento colturale	Costi aggiuntivi e mancati guadagni con effetto Impegno D “Cover crop”	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha			
		Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazioni Impegno D “Cover crop” (Euro/ha/Anno)	Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazioni Impegno D “Cover crop” (Euro/ha/Anno)
Pesco	859	41	900	168	1.068	24	883	160	1.043
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	481	60	541	168	709	24	505	160	665
Mandorlo	71	14	85	168	253	14	85	160	245
Olivo	304	60	364	168	532	24	328	160	488
Vite per uva da vino	387	60	447	168	615	24	411	160	571

Sottomisura 11.2 - Premi per coltura domanda collettiva

Raggruppamento colturale	Premio per impegni	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie		Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie	
		Costi di transazione	Premio finale (Euro/ha/Anno)	Costi di transazione	Premio finale (Euro/ha/Anno)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	230	69	299	29	259
Mais e sorgo	362	75	437	29	391
Erbai e prati avvicendati, esclusi i prati-pascolo avvicendati	140	42	182	29	169
Ortive in pieno campo	504	75	579	29	533
Ortive protette	953	-	953	-	953
Pesco	884	16	900	16	900
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	499	75	574	29	528
Mandorlo	85	26	111	26	111
Olivo	328	75	403	29	357
Vite per uva da vino	405	75	480	29	434
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	144	43	187	29	173
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	10	3	13	3	13

Sottomisura 11.2 – Premi per coltura con combinazione impegno D “Cover crop” domanda collettiva

Raggruppamento colturale	Costi aggiuntivi e mancati guadagni con effetto Impegno D “Cover crop”	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha			
		Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazioni Impegno D “Cover crop” (Euro/ha/Anno)	Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazioni Impegno D “Cover crop” (Euro/ha/Anno)
Pesco	859	41	900	168	1.068	29	888	160	1.048
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	481	75	556	168	724	29	510	160	670
Mandorlo	71	21	92	168	260	21	92	160	252

<u>Olivo</u>	<u>304</u>	<u>75</u>	<u>379</u>	<u>168</u>	<u>547</u>	<u>29</u>	<u>333</u>	<u>160</u>	<u>493</u>
<u>Vite per uva da vino</u>	<u>387</u>	<u>75</u>	<u>462</u>	<u>168</u>	<u>630</u>	<u>29</u>	<u>416</u>	<u>160</u>	<u>576</u>

Sottomisura 11.2 - Premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda singola

Raggruppamento culturale	Premio variabile in funzione del carico UBA/ha		Importi premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie			
			Costo di transazione		Premio totale (Euro/ha/Anno)		Costo di transazione		Premio totale (Euro/ha/Anno)	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	244	327	49	60	293	387	24	24	268	351
Mais e sorgo	376	459	60	60	436	519	24	24	400	483
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	154	237	31	47	185	284	24	24	178	261
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	24	107	5	21	29	128	5	21	29	128

Sottomisura 11.2 - Premi per colture foraggere con premio aggiuntivo domanda collettiva

Raggruppamento culturale	Premio variabile in funzione del carico UBA/ha		Importi premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie			
			Costo di transazione		Premio totale (Euro/ha/Anno)		Costo di transazione		Premio totale (Euro/ha/Anno)	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	244	327	73	75	317	402	29	29	273	356
Mais e sorgo	376	459	75	75	451	534	29	29	405	488
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati	154	237	46	71	200	308	29	29	183	266
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	24	107	7	32	31	139	7	29	31	136

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER - (SLTP - SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO)
[ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013]

Al Paragrafo 8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Si propone di apportare le seguenti modifiche:

- aggiornare il paragrafo ai dettami della Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2;
- eliminare la voce che prevede una premialità per gli organi decisionali dei GAL in cui sono presenti giovani e donne.

Contenuto della modifica:

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è uno strumento normato dai regolamenti europei per il perseguimento di strategie di sviluppo locale integrato su scala sub-regionale, elaborate dagli attori pubblici e privati dei territori rurali interessati.

Le strategie intervengono su territori deboli sotto l'aspetto demografico, che necessitano di un adeguato accompagnamento tecnico-amministrativo e formativo degli attori locali pubblici e privati.

In Sardegna lo sviluppo locale di tipo partecipativo è :

- concentrato sui territori classificati C e D, caratterizzati da rilevante calo demografico, da frammentazione amministrativa, da carenza di servizi e da fragilità del sistema produttivo. Tali territori comprendono i 281 comuni della zonizzazione LEADER 2007-2013 più ulteriori 11 comuni;
- gestito da Gruppi di Azione Locale (GAL):
 - ~~con una popolazione compresa tra i 15.000 e i 100.000 abitanti, che includano Comuni appartenenti alla delimitazione provinciale del 2007 e alla medesima regione storica (ATO) così come definita dalla DGR n. 52/2 del 15/12/2006,~~
 - costituiti da una o più Unioni di Comuni, nel rispetto dei limiti di popolazione di cui al punto precedente. L'Unione dei comuni è considerata un'unità elementare indivisibile, pertanto tutti i comuni eleggibili appartenenti all'Unione devono aderire al medesimo GAL. All'interno delle aree LEADER deve essere garantita la contiguità territoriale dei comuni eleggibili compresi, salvo il caso di comuni eleggibili circondati da comuni non eleggibili
- composti da un partenariato pubblico privato, dotati di una struttura tecnica adeguata e costituiti in una forma giuridica atta a garantire la partecipazione democratica e dal basso del territorio. A livello decisionale almeno il 50% deve essere rappresentato da portatori di interessi socio-economici locali privati. Nessun singolo gruppo di interesse può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto;
- attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, compresi elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e di cooperazione.

Tali criteri sono conformi con l'Accordo di Partenariato e con il capitolo 8.1 del PSR.

Il valore aggiunto che l'approccio LEADER-CLLD apporta all'attuazione del PSR nelle aree deboli riguarda diversi aspetti:

- il coinvolgimento delle comunità locali in processi decisionali di tipo partecipativo consente una responsabilizzazione collettiva nell'elaborazione e nell'attuazione delle strategie, favorendo un processo di crescita culturale e sociale nei territori interessati ed un miglioramento della *governance* a livello locale;
- la strategia di sviluppo locale, essendo elaborata "dal basso", ovvero dalle stesse comunità

beneficiarie degli interventi, si basa sui fabbisogni identificati dai portatori di interesse, i quali sono in grado di individuare soluzioni integrate e “su misura” per i propri territori;

- la maggiore flessibilità degli interventi attuati con il metodo Leader consente una attuazione più efficace e mirata delle strategie rispetto agli interventi *top-down*;

Nell’attuazione del PSR Sardegna, i vantaggi che il valore aggiunto dell’approccio LEADER-CLLD apporterà nelle aree deboli saranno i seguenti:

- Massimo coinvolgimento degli operatori e delle comunità locali in tutte le fasi del processo;
- migliore identificazione di esigenze e soluzioni locali
- maggiore integrazione tra i diversi settori dell’economia;
- migliori opportunità di cooperazione e innovazione per giovani e donne;
- procedure condivise e più vicine ai beneficiari finali dei bandi GAL.

Il valore aggiunto dell’approccio LEADER-CLLD e i vantaggi che ne derivano saranno oggetto di valutazione.

Lo sviluppo locale CLLD-LEADER contribuisce specificatamente:

~~2.1~~ al raggiungimento della priorità 6 – Focus Area 6b – “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”.

~~3.2~~ ad altre priorità e Focus Area in funzione delle strategie di sviluppo locale proposte dai GAL.

~~4.3~~ agli obiettivi trasversali dell’innovazione, dell’ambiente e del cambiamento climatico, oltre che ai principi di eguaglianza e non discriminazione, e all’obiettivo ex. art. 4 lett. c del Reg. (UE) n. 1305/2013 “Realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro”.

Per quanto riguarda il contributo all’obiettivo dell’innovazione, l’approccio Leader permette di innescare delle innovazioni sia di processo (o di metodo) che di prodotto.

L’innovazione di processo riguarda principalmente i percorsi decisionali di tipo partecipativo, che comportano la responsabilizzazione degli attori locali privati e pubblici coinvolti nell’elaborazione e nell’attuazione delle strategie. Ciò porta il partenariato all’analisi delle criticità dei propri territori e alla conseguente individuazione delle soluzioni più efficaci per superarle.

L’innovazione di prodotto è relativa alle tipologie di interventi che l’approccio LEADER consente di sostenere attraverso le misure attivabili, consentendo di innescare un processo di cambiamento tangibile, (ad esempio le *start up* di imprese innovative e/o create da giovani, i servizi sociali che offrono nuove soluzioni ai territori, le infrastrutture su piccola scala, i progetti di cooperazione e di reti integrate territoriali).

L’obiettivo prioritario di LEADER, ovvero il contrasto allo spopolamento delle aree deboli, contribuisce agli obiettivi trasversali dell’ambiente e del cambiamento climatico. Le comunità locali protagoniste dell’approccio LEADER assicurano infatti il presidio fondamentale per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali nei territori interessati.

Tra gli ambiti tematici su cui i GAL possono incentrare le strategie di sviluppo locale, una parte rilevante è mirata, specificatamente o in maniera indiretta, alla tutela ambientale e al contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il contributo ai principi di uguaglianza e non discriminazione è garantito in primo luogo dai criteri per la selezione dei GAL, che prevedono una composizione dei partenariati rappresentativa, aperta e trasparente. Ciò significa che a prescindere dalla forma giuridica adottata, i partenariati dei GAL devono essere aperti a tutti i soggetti locali coinvolti nella strategia di sviluppo locale che abbiano interesse a parteciparvi.

I GAL dovranno adottare forme giuridiche compatibili con il rispetto del principio della porta aperta, ovvero la possibilità per i soggetti locali di aderire ai partenariati in qualunque momento del ciclo di programmazione.

Nella scelta delle forme giuridiche i GAL dovranno sottoporre al partenariato l'adozione del principio "una testa un voto", che garantisce una reale democrazia nei processi decisionali.

~~Nella composizione degli organi decisionali si conferma la premialità riguardante la partecipazione delle donne e dei giovani.~~

I principi di uguaglianza e non discriminazione si attuano anche attraverso le modalità di realizzazione degli interventi nei territori da parte degli stessi GAL, i quali, in base all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del Reg (UE) 1303/2013 sono tenuti a elaborare una procedura di selezione dei beneficiari trasparente e non discriminatoria e ad applicare criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi.

Le strategie di sviluppo locale vengono attuate dai GAL attraverso Piani di Azione locale (PdA) che dovranno concentrarsi prioritariamente su un massimo di tre ambiti di intervento, tra quelli inseriti nel PSR, coerentemente con l'Accordo di Partenariato definitivo approvato dalla Commissione Europea.

La lista degli ambiti tematici di intervento pertinenti per l'approccio CLLD-LEADER inserita nell'Accordo di Partenariato comprende i seguenti temi:

- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- Turismo sostenibile;
- Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- Accesso ai servizi pubblici essenziali;
- Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- Reti e comunità intelligenti.

Possono comunque essere previsti altri temi pertinenti.

L'individuazione dei temi prioritari, coerentemente con l'Accordo di Partenariato, consente una migliore focalizzazione ed una concentrazione della strategia sui temi più pertinenti con i fabbisogni individuati a livello locale ed una ottimizzazione dei risultati raggiunti rispetto a quelli attesi.

Il Piano di Azione dovrà dimostrare le interconnessioni e le sinergie tra gli ambiti individuati al fine di conseguire i risultati attesi.

Per attuare le strategie di sviluppo locale i GAL potranno individuare le tipologie di intervento previste dalle misure di riferimento del PSR che riterranno più idonee in base agli ambiti tematici prescelti e ai fabbisogni individuati. In oltre, in considerazione della flessibilità dell'approccio Leader, i GAL potranno prevedere interventi riconducibili ad altre misure FEASR e ad altri programmi finanziati da fondi SIE, purché coerenti con gli ambiti tematici selezionati nelle strategie di sviluppo locale.

I meccanismi di complementarità e coordinamento tra le Misure sono descritti nella sezione pertinente del paragrafo 8.2.16.5 "Informazioni specifiche sulla Misura".

Si prevede di finanziare indicativamente dai 13 ai 15 GAL, con una popolazione variabile da 15.000 a un massimo di 100.000 abitanti per GAL.

Complessivamente la popolazione potenzialmente beneficiaria della misura CLLD-LEADER ricade nelle

aree classificate C e D, non si discosta in modo significativo da quella della programmazione 2007-2013 ed è pari a circa 591.000 abitanti (il 36% della popolazione complessiva della Sardegna). Il territorio LEADER rappresenta il 72% circa della superficie ed include il 77% dei Comuni della Sardegna (292 Comuni su 377).

La misura 19 comprende le seguenti sotto-misure:

19.1 – Sostegno alla preparazione della Strategia di Sviluppo Locale

19.2 - Sostegno per l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

19.3 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale

19.4 – Sostegno per i costi di esercizio e per l'animazione.

Motivazione

La modifica adegua la scheda di misura alla Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 che disciplina l'ordinamento delle autonomie locali in Sardegna in attuazione dei principi dell'articolo 5 della Costituzione e degli articoli 3, comma 1, lettera b) e 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

L'ordinamento e lo svolgimento delle funzioni delle autonomie locali in Sardegna, nonché la loro articolazione territoriale, sono disciplinate dalla legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione e della Convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985).

I comuni, singoli o associati, e la città metropolitana sono i soggetti deputati allo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La Regione esercita le sue funzioni tramite gli enti locali.

L'eliminazione della frase che prevede la premialità per la partecipazione di donne e giovani agli organi decisionali dei GAL è necessaria per uniformarsi al paragrafo 8.2.16.3.2.7. Principi concernenti la fissazione de criteri di selezione.

La modifica non ha effetti sugli indicatori.

La modifica è conforme all'articolo 32(2) del Reg. (UE) n. 1303/2013

SOTTOMISURA 19.1 SOSTEGNO PREPARATORIO

Al Paragrafo 8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Si propone di apportare la seguente modifica:

- aggiornare la base normativa con l'introduzione della Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2.

Contenuto della modifica

D. Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

[Legge regionale 4 febbraio 2016, n 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna".](#)

Al Paragrafo 8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Si propone di apportare la seguente modifica:

- aggiornare le condizioni di ammissibilità ai dettami della Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2.

Contenuto della modifica

Criteri riferiti al beneficiario:

Comunitari

- partenariati che rappresentino territori LEADER con popolazione compresa tra i 15.000 e i 100.000 ab.

Nazionali/Regionali

- comuni compresi nel territorio GAL classificati C e D (292 comuni, i 281 comuni della zonizzazione LEADER 2007-2013 più ulteriori 11 comuni) appartenenti alla delimitazione provinciale del 2007 e alla medesima regione storica (ATO) così come definita dalla DGR n. 52/2 del 15/12/2006, eleggibili tra loro contigui, salvo i casi di comuni eleggibili circondati da aree non eleggibili che ne impediscano la contiguità con l'area LEADER selezionata;
- costituiti da una o più Unioni di Comuni, nel rispetto dei limiti di popolazione di cui al criterio precedente. L'Unione dei comuni è considerata un'unità elementare indivisibile, pertanto i comuni eleggibili appartenenti all'Unione devono aderire al medesimo GAL;
- caratteristiche del partenariato e livello di coinvolgimento della comunità locale da definire nel bando.

Criteri riferiti alla domanda


Nazionali/Regionali

- domanda presentata dopo la pubblicazione del bando ed entro i termini dello stesso
- presenza di un piano del percorso di partecipazione (PPP) finalizzato alla costruzione della strategia e del PdA
- presenza di un'analisi condivisa dal partenariato della pregressa esperienza LEADER

Altri obblighi

Comunitari

rispetto della normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e di rapporti di lavoro.



Mappa dei comuni eleggibili alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

SOTTOMISURA 19.2 SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

Al Paragrafo 8.2.16.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Si propone di apportare la seguente modifica:

- ridurre da 150.000 euro a 100.000 euro il capitale o fondo patrimoniale.

Contenuto della modifica

Criteri di ammissibilità per la selezione delle strategie di sviluppo locale e dei PdA

Criteri riferiti al beneficiario:

Comunitari

- essere dotati di personalità giuridica in conformità a quanto disposto dall'art. 32(2)b del Reg.(UE) 1303/2013
- prevedere una struttura tecnica e amministrativa in grado di svolgere i compiti di cui all'art. 34(3) del Reg.1303/2013

- escludere i conflitti di interesse

Nazionali/Regionali

- forma giuridica che consenta il rispetto del principio della "porta aperta"
- capitale o fondo patrimoniale non inferiore a € ~~100.000~~150.000 di cui una quota minima di € 150.000 deve essere utilizzata per la realizzazione della strategia di sviluppo locale

Criteri riferiti alla domanda

Comunitari

- domanda presentata successivamente alla pubblicazione ed entro i termini del bando
- presenza di un Piano di Azione elaborato in base all'articolo 33 del Reg (UE) 1303/2013

Impegni

Comunitari

- mantenimento dei requisiti richiesti per la selezione
- impegni specifici in materia di trasparenza, diffusione delle informazioni e animazione da definire nelle disposizioni attuative
- adozione di procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie ai sensi dell'art. 34(b) del Reg. 1303/2013

Altri obblighi:

Comunitari

- Rispetto della normativa in materia di acquisizione di beni e servizi

Le condizioni di ammissibilità relative agli interventi a regia GAL saranno stabilite dai GAL nell'ambito delle rispettive strategie di sviluppo locale nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali e dei principi stabiliti nel PSR.

SOTTOMISURA 19.3 PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE

Al Paragrafo 8.2.16.3.3.5. Costi ammissibili

Si propone di apportare la seguente modifica:

- eliminare la voce riguardante le spese di gestione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione dei progetti.

Contenuto della modifica

L'Accordo di Partenariato 2014-20 stabilisce che "per ciò che riguarda la cooperazione interterritoriale e transnazionale (...) un sistema di regole e procedure amministrative comuni per la selezione dei progetti di cooperazione e una lista di spese ammissibili verranno stabiliti a livello nazionale, al fine di evitare che si creino discrasie tra programmi e ritardi ingiustificati nell'attuazione".

L'elenco delle spese ammissibili sarà pertanto definito dall'Autorità di Gestione conformemente al documento nazionale.

Saranno ammissibili a finanziamento, indicativamente:

- per il sostegno preparatorio: spese per l'elaborazione del progetto, attività di progettazione e animazione quali ricerca di partner, studi, comunicazione ed informazione, organizzazione di riunioni, spese generali etc.;
- per la realizzazione del progetto: spese a carattere immateriale e materiale connesse alla esecuzione del progetto e inserite nel piano finanziario approvato dall'AdG, ~~spese di gestione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione dei progetti;~~
-
- Per l'attuazione di questa sottomisura si farà ricorso per quanto possibile al sistema dei costi semplificati.

Al Paragrafo 8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura

Si propone di apportare la seguente modifica:

- aggiornare il paragrafo ai dettami della Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2..

Contenuto della modifica

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Per la programmazione 2014-2020 si mantengono i criteri che hanno determinato la territorializzazione nella scorsa programmazione, con la conferma dei territori LEADER 2007-2013 e l'inserimento, sulla base dell'aggiornamento dello studio sul malessere demografico pubblicato nel 2013, di 11 Comuni che pur non rientrando nella zonizzazione LEADER 2007-2013 sono caratterizzati da malessere demografico precario, grave, gravissimo (cfr. elenco di cui al par. g).

Si confermano anche i criteri relativi alla delimitazione dei territori dei GAL, che devono avere una popolazione compresa tra i 15.000 e i 100.000 abitanti. ~~e comprendere Comuni appartenenti alla medesima Provincia e alla medesima regione storica (ATO) così come definito dalla DGR n. 52/2 del 15/12/2006, in modo da garantire l'integrità e la contiguità territoriale delle regioni storiche.~~

I territori LEADER sono costituiti da una o più Unioni di Comuni, nel rispetto dei limiti di popolazione di cui al punto precedente. L'Unione dei comuni è considerata un'unità elementare indivisibile, pertanto i comuni eleggibili appartenenti all'Unione devono aderire al medesimo GAL. All'interno delle aree LEADER deve essere garantita la contiguità territoriale dei comuni eleggibili compresi, salvo il caso di comuni eleggibili circondati da comuni non eleggibili

Si prevede di finanziare indicativamente dai 13 ai 15 GAL, con una popolazione variabile da 15.000 a un massimo di 100.000 abitanti per GAL.

Complessivamente la popolazione potenzialmente beneficiaria della misura CLLD-LEADER è di circa 591.000 abitanti (il 36% della popolazione complessiva della Sardegna). Il territorio LEADER rappresenta il 72% circa della superficie ed include il 77% dei Comuni della Sardegna.

La Misura 19 Leader è composta dagli elementi CLLD obbligatori descritti nelle corrispondenti sottomisure:

sottomisura 19.1 **Sostegno alla preparazione**

sottomisura 19.2 **Sostegno per l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo**

sottomisura 19.3 **Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale**

sottomisura 19.4 **Sostegno per i costi di esercizio e per l'animazione.**

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non pertinente (operazione non attivata)

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente, descritto nella sottomisura 19.3

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

La procedura è descritta nelle sottomisure 19.1 e 19.2.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Per la programmazione 2014-2020 si mantengono i criteri che hanno determinato la territorializzazione nella scorsa programmazione, con la conferma dei territori LEADER 2007-2013 e l'inserimento, sulla base dell'aggiornamento dello studio sul malessere demografico pubblicato nel 2013, di 11 Comuni che pur non rientrando nella zonizzazione LEADER 2007-2013 sono caratterizzati da malessere demografico precario, grave, gravissimo (cfr. elenco di cui al par. g).

Si confermano anche i criteri relativi alla delimitazione dei territori dei GAL, che devono avere una popolazione compresa tra i 15.000 e i 100.000 abitanti, ~~e comprendere Comuni appartenenti alla medesima Provincia e alla medesima regione storica (ATO) così come definito dalla DGR n. 52/2 del 15/12/2006, in modo da garantire l'integrità e la contiguità territoriale delle regioni storiche.~~

Si prevede di finanziare indicativamente dai 13 ai 15 GAL, con una popolazione variabile da 15.000 a un massimo di 100.000 abitanti per GAL.

Complessivamente la popolazione potenzialmente beneficiaria della misura CLLD-LEADER è di circa 591.000 abitanti (il 36% della popolazione complessiva della Sardegna). Il territorio LEADER rappresenta il 72% circa della superficie ed include il 77% dei Comuni della Sardegna.

CAPITOLO 14 – INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARIETA'

Al Paragrafo 14.1 Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza

Si propone di apportare le seguenti modifiche:

OCM Ortofrutta

- Inserire la lettera c) per gli investimenti realizzati da persone giuridiche associate alle OP sono finanziati con il programma operativo gli investimenti di importo inferiore a 100.000 euro

OCM Apicoltura

- Inserire macchinari e attrezzature tra gli investimenti finanziabili con le misure 4.1, 4.2 e 5.2

OCM Vino

- Chiarire che sono finanziati con il PSR, per importi superiori a 400.000 euro, tutti gli investimenti aziendali, materiali e immateriali, e gli investimenti relativi a nuovi impianti. Sono finanziati con l'OCM la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e gli investimenti aziendali, materiali e immateriali, di importo inferiore a 400.000 euro.

Contenuto della modifica

OCM Ortofrutta

La Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, approvata con D.M. n. 9083 del 28 agosto 2014, individua i principali ambiti di complementarità tra gli interventi finanziabili all'interno dell'OCM e gli interventi finanziabili con altri regimi di aiuto e in particolare con lo sviluppo rurale al fine di evitare il rischio del doppio finanziamento riepilogati nella tabella sottoriportata.

Gli interventi a carattere strutturale, ovvero le operazioni attraverso le quali viene acquisito un bene durevole, se programmati sia nell'OCM che nel PSR, sono potenzialmente realizzabili in entrambi i regimi, qualora venga garantita e verificata, attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale, da parte dell'Amministrazione regionale, in fase di istruttoria, nonché di pagamento e controllo ex-post da parte dell'Organismo pagatore competente, la coerenza, la complementarità e la loro non sovrapposizione.

All'esito positivo dei suddetti accertamenti è subordinata l'approvazione degli interventi e l'erogazione degli aiuti relativi alle linee di intervento sia dell'OCM che del PSR.

Questa regola vale per gli investimenti.

Fino all'entrata in esercizio dello specifico sistema di verifica su base informatica, restano in vigore le norme di demarcazione stabilite nel PSR della Regione in questione, definite sulla base della seguente differenziazione:

- a) se realizzati direttamente dalle OP/AOP, gli investimenti sono finanziati nel contesto dei rispettivi programmi operativi eccetto per gli investimenti superiori ai € 200.000,00
- b) se realizzati dai singoli soci, gli investimenti sono finanziati con il programma operativo, avendo cura che tali investimenti aziendali non si sovrappongano a quelli ad uso collettivo, eccetto per gli investimenti superiori a € 20.000,00 per i beni mobili e € 30.000,00 per gli impianti di frutteti.

c) se realizzati da persone giuridiche associate alle OP, gli investimenti sono finanziati con il programma operativo eccetto per gli investimenti superiori a € 100.000,00.

OCM olio di oliva:

L'Organizzazione di Produttori (OP) beneficiaria dei Programmi di attività finanziati a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a

rinunciare, per le misure effettivamente finanziate a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione (art. 4.2 del Reg. UE n. 611/2014).

La verifica che un beneficiario non riceva, per una data operazione, più forme di sostegno sarà reso possibile tramite consultazione di sistemi informativi.

Fino all'entrata in esercizio dello specifico sistema di verifica su base informatica, restano in vigore le norme di demarcazione stabilite nel PSR della Regione in questione, definite sulla base della seguente differenziazione:

Il PSR, attraverso le sottomisure 4.1e 4.2 e la misura 5 finanzia gli investimenti sostenuti :

- 1) direttamente da OP per impianti di trasformazione e/o commercializzazione di importo superiore a euro 200.000;
- 2) dai soci delle OP o da soggetti non associati alle OP.

Il PSR, attraverso le misure 1 e 2 finanzia le attività di formazione, aggiornamento, informazione e consulenza ai soci dell'OP, ad eccezione ~~dei soci che partecipano ai Programmi di attività~~ delle attività previste alla lettera f) di cui all'art.3 del Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione.

Il PSR, attraverso le misure 10 e 11 finanzia gli impegni assunti dai soci dell'OP nell'ambito delle misure agro-climatico ambientali e dell'agricoltura biologica del PSR, ad eccezione dei soci che partecipano ai Programmi di attività.

OCM Apicoltura

Il PSR, attraverso le sottomisure 4.1 e 4.2 e la sottomisure 5.2 finanzia gli investimenti per macchine e attrezzature sostenuti per e la realizzazione/ristrutturazione dei locali di lavorazione, confezionamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti da apicoltura, nonché l'acquisto di macchine destinate al nomadismo.

OCM Vino

I programmi di sostegno nel settore vitivinicolo, di cui alla sezione 4 del Reg. (UE) n. 1308/2013, non possono concedere alcun sostegno agli interventi contenuti nel programma di sviluppo rurale.

La complementarità e la demarcazione tra gli interventi previsti dal Programma nazionale di sostegno nel settore del vino e quelli del PSR è la seguente:

Sono sostenute dal PSR e non dall'OCM:

- 1) ~~La~~ la promozione del vino sul mercato interno (sottomisura ~~ura~~ 3.2);
- 2) tutti gli investimenti aziendali, ad eccezione della ristrutturazione e riconversione vigneti previsti dal Programma di Sostegno nel settore del vino (PNS) ai sensi dell'art.46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 ~~Gli investimenti per la meccanizzazione delle operazioni colturali e di raccolta nel vigneto~~ (sottomisura 4.1 e misura 5);
- 3) gli investimenti relativi all'impianto di nuovi vigneti in seguito ad autorizzazioni, concesse ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (sottomisura 4.1);
- 4) ~~L'~~ l'innovazione nel settore vitivinicolo: investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VII, parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, ~~non attivata nel Programma nazionale di sostegno nel settore del vino~~ (misure 1, 2, 4 e 16);
- 5) gli investimenti materiali e immateriali nella realizzazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture vinicole nonché in strutture di commercializzazione realizzate nel territorio regionale con un importo di progetto superiore a 400.000 euro (sottomisura 4.2).

Sono sostenute dall'OCM e non dal PSR:

- 1) la ristrutturazione e riconversione del vigneto ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e sezione 2 del Reg. (UE) n. 1150/2016;
- 4) ~~2)~~ gli investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché strutture e strumenti di commercializzazione da realizzarsi fuori dal territorio regionale, di cui alla misura investimenti del PNSV (all'articolo 50 del Regolamento (UE) 1308/2013);
- 2) ~~3)~~ investimenti materiali e immateriali, da realizzarsi nel territorio regionale e con un importo di progetto fino a 400.000 euro, di cui alla misura investimenti del PNSV (all'articolo 50 del Regolamento (UE) 1308/2013).

Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentare la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché i trattamenti sostenibili.

CAPITOLO 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al Paragrafo 19.2. Tabella di riporto indicativa

Si propone di apportare le seguenti modifiche:

- aggiornare gli importi relativi alle spese di trascinamento e aggiungere la previsione di spesa per la misure discontinue.

Contenuto della modifica

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	240.000,00 299.378,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	0,00 19.076,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	0,00 437.406,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	4.800.000,00 19.122.935,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	6.960.000,00 5.901.907,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	600.000,00 1.415.810,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	12.000.000,00 18.193.725,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	11.520.000,00 13.487.538,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	53.520.000,00 42.451.734,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	12.384.000,00 14.848.681,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	20.160.000,00 962.931,00
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	28.300.000,00 18.161.067,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	91.680,00 110.816,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	750.000,00 923.973.42,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	480.000,00 8.268.557,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	480.000,00 789.160,00
Misure discontinue	11.099,00
Totale	152.285.680,00 145.405.793,00

Motivazione

L'aggiornamento della tabella si rende necessaria per rendere coerenti gli importi in essa contenuti con l'effettiva spesa realizzata sulle singole misure del PSR 2007/2013 al 31.12.2015 e sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria finora svolta; nonché dei pagamenti sospesi per procedimento giudiziario ricorso amministrativo.

Inoltre si rende necessario tener conto dei pagamenti ancora da effettuare, pari a 11.099,00 euro, per la misura 131 del PSR 2007-2013 (misure discontinue) per la quale non esiste correlazione con nessuna misura del PSR 2014-2020. L'importo necessario sarà stornato dalla misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole".